

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
359/2013/R/GAS**

**ORIENTAMENTI FINALI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO
E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL
QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

7 agosto 2013

Premessa

Il presente documento si inquadra nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, avviati rispettivamente con le deliberazioni 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS e 19 maggio 2011, ARG/GAS 64/11.

Nel documento per la consultazione 341/2012/R/GAS l'Autorità ha illustrato le principali direttrici di intervento per il quarto periodo di regolazione con riferimento tanto alle tematiche di natura tariffaria che a quelle relative alla qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. Queste ultime sono state successivamente approfondite nel documento per la consultazione 501/2012/R/GAS, recante gli orientamenti iniziali e nel documento 303/2013/R/GAS, nel quale sono stati illustrati gli orientamenti finali per la definizione della regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas nel quarto periodo di regolazione. Nel documento per la consultazione 202/2013/R/GAS sono state trattate questioni specifiche relative al servizio di misura.

Con riferimento alle tematiche di natura tariffaria, nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione. Nel documento 257/2013/R/GAS è stato completato il quadro degli orientamenti in materia di tariffe, con approfondimenti in relazione alla struttura delle tariffe, ai meccanismi di perequazione e alla riforma dei contributi di connessione.

Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione.

Il procedimento sulla regolazione tariffaria relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas è sottoposto all'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) per gli aspetti più rilevanti. L'AIR viene svolta secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 - Guida per l'analisi d'impatto della regolazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaDIG@autorita.energia.it) entro il 30 settembre 2013. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
e-mail: unitaDIG@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI	5
1 Oggetto e ambito della consultazione	5
2 Aggiornamento delle tempistiche	6
3 Struttura del documento	6
PARTE II – SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NEL QUARTO PERIODO.....	7
4 Elementi di contesto e di evoluzione.....	7
5 Obiettivi specifici.....	7
6 Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi.....	8
7 Il sistema tariffario per il quarto periodo regolatorio in sintesi.....	11
PARTE III – DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO.....	15
8 Durata del periodo regolatorio	15
PARTE IV – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI.....	18
9 Criteri di riconoscimento dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione – fissazione dei livelli iniziali	18
10 Differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione	22
11 Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti	25
12 <i>Profit sharing</i> alla fine periodo del quarto periodo regolatorio	28
13 Disposizioni per le località in avviamento.....	28
PARTE V – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE.....	30
14 Struttura e composizione dei costi di capitale	30
15 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato	30
16 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato (cespiti relativi al servizio di misura).....	31
17 Criteri per la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località	33
18 Circolante netto e poste rettificative.....	35
19 Trattamento dei contributi pubblici e privati	36
20 Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito	38
21 Criteri per la definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate	43
22 Determinazione dell’ammortamento per i cespiti di località.....	44
23 Aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati.....	44
24 Criteri per l’aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località....	45
25 Disposizioni per le località in avviamento.....	48
PARTE VI – TARIFFE E PEREQUAZIONE.....	50
26 Struttura e articolazione delle tariffe di riferimento	50
27 Struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie	52
28 Ambiti tariffari.....	54
29 Componente a copertura dei canoni comunali.....	55
30 Componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.....	56
31 Componente relativa allo sconto tariffario di gara.....	56
32 Aggiornamento annuale delle tariffe obbligatorie	57
33 Vincoli ai ricavi ammessi.....	57
34 Meccanismi di perequazione	59
35 Criteri per la determinazione tariffaria d’ufficio e rettifiche dei dati	60

PARTE VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI CANALIZZATE DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE	63
36 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria.....	63
37 Criteri di determinazione del costo riconosciuto	63
PARTE VIII – ALTRE DISPOSIZIONI	65
38 Misure per l’uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare	65
39 Disposizioni in materia di installazione di misuratori elettronici.....	66
40 Regime individuale.....	67

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.
- 1.2 Il procedimento sulle tariffe di distribuzione gas si svolge in parallelo all’analogo procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura gas, avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione 64/11).
- 1.3 Con la deliberazione 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione 42/11) l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas naturale.
- 1.4 Come illustrato nel documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento 341/2012), l’Autorità ha stabilito di far confluire il procedimento avviato con la deliberazione 42/11 nell’ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.
- 1.5 Il presente documento per la consultazione fa seguito alla pubblicazione del documento 341/2012, di inquadramento generale e di illustrazione delle principali linee di intervento, e del documento 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento 56/2013), nel quale l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.
- 1.6 Nell’ambito del parallelo procedimento avviato con la deliberazione 64/11 sono stati pubblicati il documento 501/2012/R/GAS, contenente gli orientamenti iniziali in relazione alla regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas, e il documento 303/2013/R/GAS (di seguito: documento 303/2013), nel quale sono stati illustrati gli orientamenti finali con riferimento a tali tematiche.
- 1.7 Nel mese di febbraio 2013 sono stati organizzati incontri con i principali *stakeholder*, nel corso dei quali sono state approfondite le tematiche relative alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.
- 1.8 Nel mese di aprile 2013 è stata avviata una raccolta dati con l’obiettivo di raccogliere le informazioni necessarie per una valutazione dei costi riconoscibili ai fini della determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione. La raccolta dati, come anticipato nel documento 56/2013, è stata condotta su un campione di imprese distributrici del gas, rappresentativo dell’insieme dei soggetti attivi nel settore, in termini di dimensione e di densità della clientela servita.
- 1.9 In materia di misura, nel documento per la consultazione 16 maggio 2013, 202/2013/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti in merito alle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio sull’efficacia dell’erogazione del servizio di misura del gas naturale e ha descritto ipotesi su possibili interventi di semplificazione con riferimento alla ricostruzione dei consumi per guasto accertato e alla verifica del misuratore su richiesta del cliente finale.
- 1.10 Nel documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS (di seguito: documento 257/2013), l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione dei

sistemi tariffari per i servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione. In particolare, nel documento sono stati analizzati aspetti relativi alla struttura delle tariffe obbligatorie e delle tariffe di riferimento, ai meccanismi di perequazione e alla riforma dei contributi di connessione.

- 1.11 La formulazione degli orientamenti finali contenuti nel presente documento tiene conto delle osservazioni pervenute a commento del documento 341/2012, del documento 56/2013 e del documento 257/2013.

2 Aggiornamento delle tempistiche

- 2.1 Come indicato nel documento 341/2012, entro il mese di ottobre 2013 è prevista l'adozione del provvedimento finale, di approvazione della regolazione tariffaria per il quarto periodo.
- 2.2 La riforma dei contributi di connessione, nelle intenzioni dell'Autorità, sarà completata nel corso del 2014, anche in esito a ulteriori fasi di consultazione, per trovare applicazione a partire dal 2015.

3 Struttura del documento

- 3.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene:
- una parte II, dedicata ad una presentazione sintetica di obiettivi e orientamenti generali relativi al sistema tariffario per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale nel quarto periodo di regolazione;
 - una parte III, in cui è analizzata la tematica della durata del periodo regolatorio;
 - una parte IV, dedicata alla descrizione degli orientamenti i criteri per il riconoscimento dei costi operativi;
 - una parte V, nella quale si illustrano gli orientamenti finali dell'Autorità rispetto ai criteri per la determinazione dei costi di capitale;
 - una parte VI, nella quale vengono illustrate gli orientamenti finali in materia di tariffe e perequazione;
 - una parte VII, nella quale vengono presentate le ipotesi di intervento regolatorio con riferimento al sistema tariffario per la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
 - una parte VIII, in cui sono analizzate altre tematiche relative al servizio di misura, regime individuale e altre disposizioni.

PARTE II – SINTESI DEGLI ORIENTAMENTI PER L’IMPOSTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NEL QUARTO PERIODO

4 Elementi di contesto e di evoluzione

- 4.1 Come indicato nel documento 341/2012, la consultazione si inserisce in un quadro normativo europeo che, nel corso degli ultimi anni, è andato modificandosi profondamente, in particolare in relazione agli obiettivi di:
- portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia;
 - ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità Europea in materia entro il 2020;
 - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l’individuazione di priorità nello sviluppo delle infrastrutture energetiche transnazionali.
- 4.2 Sul piano nazionale l’elemento di più rilevante novità è costituito dalla riforma delle modalità di affidamento del servizio, avviata dalle disposizioni contenute nell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato (di seguito: decreto-legge n. 159/07).
- 4.3 Sul piano della domanda, come indicato nel documento 341/2012, l’Autorità ritiene che, sebbene il grado di metanizzazione del Paese non abbia raggiunto il livello dell’elettrificazione, il settore possa considerarsi maturo e che le esigenze di ulteriore sviluppo delle reti del gas vadano attentamente valutate anche alla luce della diffusione delle fonti rinnovabili a livello locale, che rendono disponibili e competitive soluzioni che non prevedono l’utilizzo *in loco* di gas per cottura di cibi, produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento.
- 4.4 Nei prossimi anni potranno emergere esigenze di sviluppi infrastrutturali, connessi all’immissione di gas non convenzionali (biometano, gas da energia elettrica) e a potenziali integrazioni sinergiche tra reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica, con possibile sviluppo in ottica *smart grid* nelle modalità di gestione delle reti di distribuzione del gas. Appare peraltro prematuro considerare tali possibili future evoluzioni nell’impostazione della regolazione per il quarto periodo di regolazione, anche se l’Autorità in ogni caso ne seguirà con attenzione gli sviluppi.
- 4.5 Rilevanti investimenti sono invece previsti per il servizio di misura con l’attuazione del piano di installazione di misuratori elettronici predisposti per la telegestione che comporteranno anche rilevanti modifiche degli assetti gestionali, soprattutto nel segmento della raccolta e rilevazione dei dati.

5 Obiettivi specifici

- 5.1 Nell’ambito del quadro sopra delineato l’Autorità ha definito gli obiettivi specifici che si intendono perseguire nel quarto periodo di regolazione, già illustrati nel documento 56/2013 e nel documento 257/2013, ai quali si rimanda per maggiori dettagli. Tali obiettivi sono stati identificati sulla base degli obiettivi generali definiti nel documento 341/2012, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall’Autorità con la deliberazione 26 luglio 2012,

308/2012/A, di approvazione delle Linee strategiche 2012-2014 (di seguito: Linee strategiche 2012-2014)¹.

5.2 Nel dettaglio, ai fini del presente documento sono rilevanti i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere l'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di distribuzione del gas, al fine di dotare il Paese di un sistema di infrastrutture energetiche – sia a livello nazionale che locale – efficiente e moderno, adeguato alle esigenze dei consumatori;
- introdurre meccanismi di incentivazione all'efficienza, al fine della minimizzazione dei costi operativi, favorendo l'efficienza nella gestione operativa del servizio, e dei costi di investimento, favorendo una crescita infrastrutturale capace di garantire benefici superiori ai costi, secondo criteri di selettività;
- promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
- promuovere la concorrenza;
- facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
- considerare le esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio;
- semplificare i meccanismi di regolazione.

6 Strumenti per il raggiungimento degli obiettivi

6.1 Nel seguito vengono illustrati, in breve sintesi e con riferimento ad alcuni degli obiettivi più rilevanti, quali sono gli strumenti che l'Autorità è orientata ad adottare nel quarto periodo regolatorio.

Promozione dell'adeguatezza infrastrutturale

6.2 L'Autorità è orientata a introdurre specifiche misure a sostegno dell'avvio delle attività di installazione massiva di misuratori elettronici di classe inferiore o uguale a G6, conformi alla deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come successivamente modificata e integrata, in particolare con la deliberazione 28 dicembre 2012, 575/2012/R/GAS (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*), che si sostanziano nel riconoscimento, per un periodo limitato, di durata biennale, dei costi effettivi sostenuti dalle imprese, con un limite massimo, pari al 150% del costo *standard* previsto.

Sviluppo efficiente del servizio

6.3 Tale obiettivo viene declinato sia mediante l'applicazione del meccanismo del *price-cap* alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi, abbinato a meccanismi di *sharing* dei recuperi di produttività a fine periodo e di successivi trasferimenti ai clienti finali di tali benefici mediante opportune modulazioni del tasso di recupero di produttività, sia mediante l'introduzione di logiche di riconoscimento dei nuovi investimenti a costi *standard*, prevedendo anche in questo caso meccanismi di *sharing* dei recuperi di

¹ Risultano in particolare rilevanti, ai fini del presente documento, l'obiettivo OS2 – Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nel settore del gas naturale e l'obiettivo OS3 – Verso un'organizzazione efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale.

produttività che, nel caso delle nuove concessioni d'ambito, verranno applicati al termine del periodo concessorio.

- 6.4 L'Autorità nelle precedenti consultazioni aveva ipotizzato il restringimento della dimensione degli attuali ambiti tariffari, con l'obiettivo di far coincidere gli ambiti tariffari con i nuovi ambiti di concessione. Tale impostazione avrebbe consentito l'accoppiamento tra ambito di concessione, in relazione al quale sono in definitiva riconducibili le scelte di investimento, e ambito tariffario, in relazione al quale si definisce chi paga per tali scelte, con potenziali effetti positivi in termini di sviluppo efficiente del servizio.
- 6.5 Dall'altro lato l'Autorità aveva proposto l'introduzione di logiche di riconoscimento *standard* o parametriche per i nuovi investimenti.
- 6.6 Rispetto a questi due orientamenti, in sede di consultazione da un lato è emersa una netta contrarietà, soprattutto da parte delle imprese di vendita, rispetto all'ipotesi di far coincidere gli ambiti tariffari con gli ambiti di concessione, dall'altra una posizione non favorevole delle imprese distributrici rispetto all'ipotesi di introduzione di logiche di riconoscimento degli investimenti non fondate sui costi effettivamente sostenuti dalle imprese.
- 6.7 Le criticità connesse a una migrazione verso sistemi tariffari articolati per ambiti di concessione sono state evidenziate dalle imprese di vendita che temono impatti negativi sullo sviluppo del mercato *retail*. L'incremento del numero di ambiti tariffari porterebbe ad aumentare la complessità del sistema tariffario e, oltre a rendere più onerose le attività di fatturazione, renderebbe più difficile l'attività di confronto dei prezzi da parte del cliente finale.
- 6.8 L'Autorità ritiene che il disaccoppiamento tra ambito di concessione e ambito tariffario possa produrre effetti di deresponsabilizzazione nelle scelte di investimento e non ritiene sostenibile nel medio termine uno scenario di regolazione che preveda da un lato riconoscimenti dei costi relativi a investimenti sulla base di criteri a piè di lista, come sostanzialmente richiesto dalle imprese distributrici, e dall'altro ampie aree geografiche di socializzazione di tali costi².
- 6.9 L'Autorità, pertanto, propone nel presente documento una soluzione che dovrebbe contemperare le esigenze di promozione della concorrenza e di semplicità delle strutture tariffarie con la necessità di organizzare un sistema tariffario che, in coerenza con i principi della legge istitutiva, promuova lo sviluppo efficiente del servizio. In merito l'Autorità intende sviluppare meccanismi *output based* per il riconoscimento dei nuovi investimenti e ritiene opportuno svolgere gli opportuni approfondimenti volti a verificare l'applicabilità concreta di tali soluzioni e a esplorare eventuali ipotesi alternative che potrebbero sostanzarsi nell'adozione di valutazione a costi *standard* mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento ovvero nell'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dall'anno 2017.

Certezza e stabilità della regolazione

- 6.10 L'esigenza di certezza del quadro regolatorio assume rilevanza particolare nell'attuale contesto, caratterizzato, da un lato da una situazione di crisi che ha prodotto una restrizione delle condizioni di accesso al credito, dall'altro dalle straordinarie esigenze finanziarie connesse alla partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio nel nuovo assetto.

² Giova sottolineare che nel terzo periodo di regolazione era stata originariamente prevista l'applicazione di criteri di valutazione dei nuovi investimenti a costi *standard*.

- 6.11 L'Autorità, in questo contesto, ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente certezza, stabilità e continuità della regolazione anche per evitare che eventuali incertezze possano alterare il gioco competitivo.
- 6.12 L'Autorità, in coerenza con l'approccio orientato a riconoscimenti *output based*, delineato nelle Linee strategiche 2012-2014, ritiene che la certezza regolatoria debba essere fondata sulla prevedibilità dei flussi tariffari e non debba essere confusa con la garanzia dell'integrale copertura dei costi sostenuti (operativi e di capitale), a prescindere dal livello di efficienza conseguito, soluzione che sarebbe contraria alle indicazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, in base alla quale le tariffe sono fissate e aggiornate in modo da assicurare l'efficienza del servizio.
- 6.13 Anche l'ipotesi di prolungamento del periodo regolatorio si inserisce nel quadro degli interventi volti ad aumentare stabilità e certezza della regolazione.

Transizione verso il nuovo regime di affidamento del servizio

- 6.14 L'Autorità è orientata a introdurre misure che possano favorire la transizione verso il nuovo regime di affidamento del servizio.
- 6.15 Si segnalano, in particolare, la revisione delle tempistiche per le determinazioni tariffarie volte a risolvere le problematiche relative alla perimetrazione delle partite tariffarie tra gestori uscenti e gestori entranti, l'introduzione di specifiche regole per la determinazione del valore degli *asset* che dovrebbe favorire l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo, rendendo così meglio prevedibili i flussi di cassa futuri, sia connessi ai ricavi tariffari, sia connessi al riconoscimento del valore residuo a fine periodo.

Tutela degli interessi dei clienti

- 6.16 La regolazione dell'Autorità è in generale improntata alla tutela degli interessi dei clienti. Nello specifico, le misure per il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB e l'ipotesi di allungamento della vita utile dei cespiti sono definite con lo specifico obiettivo di tutela dei clienti, garantendo nel contempo la necessaria stabilità tariffaria.

Semplificazione

- 6.17 Nel contesto della semplificazione sono stati rivisti i criteri per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al capitale investito centralizzato, prevedendo tassi di variazione uniformi da applicare a tutte le imprese.

Promozione della concorrenza

- 6.18 Nell'ottica della promozione della concorrenza nel segmento della vendita è stata abbandonata l'ipotesi di aumento del numero degli ambiti tariffari che avrebbe migliorato la responsabilizzazione dei *decision maker* (Enti locali e gestori) rispetto alle scelte di investimento.
- 6.19 Rispetto alla concorrenza per le gare del servizio di distribuzione sono state ricercate soluzioni con riferimento alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, che evitassero di alterare l'equilibrio concorrenziale, rafforzando ulteriormente la posizione degli *incumbent*.

7 Il sistema tariffario per il quarto periodo regolatorio in sintesi

- 7.1 Nel documento 257/2013 l’Autorità ha indicato l’orientamento a confermare l’attuale impostazione del sistema tariffario per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, fondato sulla determinazione di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto, e di una tariffa obbligatoria, applicata agli utenti della rete, con bilanciamento dei ricavi tra operatori della distribuzione mediante specifici meccanismi perequativi.
- 7.2 Tale impostazione ha trovato sostanziale condivisione da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione e dunque l’Autorità conferma il proprio orientamento iniziale.

Costo riconosciuto

- 7.3 Il costo riconosciuto determinato dall’Autorità comprende i costi operativi, gli ammortamenti delle immobilizzazioni e la remunerazione del capitale investito riconosciuto.
- 7.4 I costi operativi verranno determinati seguendo la logica di ripartire simmetricamente i recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo regolatorio.
- 7.5 Con riferimento ai costi operativi relativi al servizio di distribuzione verranno definiti sia corrispettivi associati alla singola impresa distributrice e differenziati per classe dimensionale e per densità di clientela servita, da applicare alle “vecchie” gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale, sia corrispettivi associati all’ambito territoriale di concessione, differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle “nuove” gestioni per ambito.
- 7.6 Il capitale investito delle imprese distributrici verrà distinto in due categorie: capitale investito centralizzato e capitale investito di località.
- 7.7 Il capitale investito centralizzato è identificato per ciascuna impresa distributrice ed è costituito dal capitale assegnato convenzionalmente al servizio di distribuzione, includendo anche le dotazioni di capitale relative al servizio di commercializzazione. Il valore delle immobilizzazioni centralizzate è determinato a livello nazionale, sulla base di criteri parametrici, utilizzando il costo medio di bilancio nel 2011 per la valutazione di *immobili e fabbricati non industriali* e delle *altre immobilizzazioni materiali e immateriali*.
- 7.8 Per la valutazione del capitale investito di località lo *stock* di capitale esistente è calcolato sulla base del criterio del costo storico rivalutato. I nuovi investimenti saranno valutati con logiche di costo *standard*. In occasione delle gare lo *stock* di capitale esistente, nei casi di trasferimento di proprietà dei cespiti è valutato sulla base del valore di rimborso, come determinato in sede di gara (c.d. VIR).
- 7.9 Il tasso di rendimento del capitale investito verrà determinato congiuntamente per le attività di distribuzione e misura, come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*).
- 7.10 Coerentemente con l’impostazione seguita per la determinazione del capitale investito, anche per la fissazione del livello degli ammortamenti da riconoscere in tariffa sono adottati distinti criteri per i cespiti centralizzati e per i cespiti di località. L’ammortamento relativo ai cespiti centralizzati è determinato secondo criteri parametrici, basati sull’analisi puntuale dei dati contabili delle imprese distributrici relativi all’anno 2011.
- 7.11 L’ammortamento relativo ai cespiti di località è determinato invece in base al valore netto rivalutato delle immobilizzazioni, in base alle vite residue calcolate in funzione di vite utili

convenzionali ai fini tariffari, rese omogenee rispetto a quelle riportate nel Regolamento Gare.

Tariffa di riferimento

- 7.12 La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è composta, in ciascun anno, da una componente a copertura dei costi di capitale relativi a immobilizzazioni centralizzate (di struttura monomia), da una componente a copertura dei costi di capitale relativi alle immobilizzazioni materiali di località (di struttura monomia) e da una componente a copertura dei costi operativi. Quest'ultima componente avrà una struttura binomia e sarà espressa in euro/punto di riconsegna e euro/unità di volume distribuito (*smc*), con allocazione sulla quota variabile del 5% dei costi operativi, sulla base di una valutazione del livello medio dei costi sostenuti dalla imprese per l'odorizzazione.
- 7.13 La tariffa di riferimento per il servizio di misura sarà invece composta dalle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzato (relativi al sistema di telelettura/telegestione e ai concentratori), dei costi di capitale di località e dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori e relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.
- 7.14 La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura sarà composta da un'unica componente a copertura dei relativi costi operativi.

Aggiornamento delle tariffe di riferimento

- 7.15 Le componenti a copertura dei costi operativi delle tariffe di riferimento sono aggiornate con il metodo del *price-cap*.
- 7.16 Ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione – gestione infrastrutture di rete, l'Autorità intende determinare obiettivi di recupero di produttività differenziati per dimensione di impresa, da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa per le “vecchie” gestioni comunali e un unico obiettivo di recupero di produttività da applicare alle nuove gestioni d'ambito. Per tener conto delle esigenze di razionalizzazione gestionale che potranno emergere nei primi anni a seguito dell'affidamento delle concessioni a livello di ambito territoriale minimo (ATEM), l'Autorità intende prevedere l'azzeramento dell'*X-factor* per i primi due aggiornamenti tariffari successivi a tale affidamento.
- 7.17 Con riferimento ai costi operativi relativi al servizio di misura verrà applicato un obiettivo di recupero di produttività unico a livello nazionale. In particolare, per quanto riguarda il servizio di misura – installazione e manutenzione, l'Autorità intende tenere conto, nella fissazione dell'obiettivo di recupero di produttività, della discontinuità gestionale implicata dalla migrazione verso sistemi di telegestione e quindi è orientata a dimensionare l'*X-factor* in modo tale da trasferire gradualmente ai clienti finali la quota parte dei recuperi di produttività conseguita nel terzo periodo di regolazione, lasciata temporaneamente a beneficio delle imprese distributrici, in coerenza con quanto previsto per la regolazione del settore elettrico.
- 7.18 Per quanto riguarda il servizio di commercializzazione l'Autorità è orientata, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, a porre pari a zero l'*X-factor* per il quarto periodo di regolazione.
- 7.19 Le componenti tariffarie relative al capitale investito centralizzato sono aggiornate con il metodo del *price-cap*, con le stesse modalità previste per l'aggiornamento dei costi operativi.

7.20 Le componenti tariffarie relative al capitale investito di località sono aggiornate per tenere conto dell'inflazione e della variazione della consistenza dello *stock* di capitale, assumendo, ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti, costi unitari (per unità di *input*) *standard*, aggiornati annualmente per tenere conto del sentiero di sviluppo della tecnologia.

Vincoli ai ricavi ammessi

7.21 I vincoli ai ricavi ammessi sono funzione della tariffa di riferimento e del numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti in ciascun anno da ciascuna impresa distributrice, ad eccezione del 5% del vincolo ai ricavi ammessi destinato alla copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, legato ai volumi distribuiti.

7.22 In particolare, per ciascuna impresa distributrice, in ciascun anno, è determinato un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura. Il vincolo ai ricavi ammessi è composto da un vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione (a sua volta suddiviso in un vincolo a copertura dei costi centralizzati e in un vincolo a copertura dei costi di località), da un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura (a sua volta suddiviso in un vincolo a copertura dei costi di capitale e in un vincolo a copertura dei costi operativi) e da un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura.

7.23 Per quanto riguarda le componenti del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale, rispetto all'impostazione adottata nel terzo periodo regolatorio, l'Autorità, in parallelo all'introduzione di specifici meccanismi volti a compensare il *lag* regolatorio, intende valutare l'ipotesi di adottare specifiche misure volte a sterilizzare la variazione dei volumi di servizio, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo efficiente del servizio. Tale misure potrebbero sostanziarsi nel riconoscimento in somma fissa della quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi di capitale.

Tariffe obbligatorie

7.24 Le tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali riflettono il livello medio dei costi del servizio delle imprese che operano in ciascun degli ambiti tariffari identificati. L'Autorità è orientata a confermare la ripartizione del Paese in sei aree geografiche del Paese adottata nel terzo periodo di regolazione.

7.25 Sul piano strutturale, la tariffa obbligatoria comprende le seguenti componenti:

- τ_1 , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi ai servizi di distribuzione, dei costi operativi e dei costi di capitale relativi al servizio di misura e dei costi del servizio di commercializzazione;
- τ_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo e differenziata per scaglione di consumo, a copertura dei costi operativi e della restante quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
- UG_1 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- UG_2 , espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, di modulazione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- ST , espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, che riflette lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni

dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226/11 (di seguito: decreto 226/11);

- *GS*, espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- *RE*, espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, specifica maggiorazione a copertura degli oneri generali che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- *RS*, espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas.

7.26 A partire dall'anno 2015, in ragione all'esigenza di garantire sufficienti tempistiche per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, l'Autorità è orientata a differenziare, al fine di migliorare l'orientamento ai costi delle tariffe, la componente tariffaria τ_I , espressa in euro/punto di riconsegna, in funzione della classe del gruppo di misura installato. In particolare è prevista l'introduzione di tre macro-classi (gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6; gruppi di misura di classe superiore a G6 e inferiore o uguale a G40; gruppi di misura di classe superiore a G40).

Perequazione

7.27 La presenza di una tariffa obbligatoria applicata ai clienti finali che riflette i costi medi del servizio per ambito tariffario e la presenza di una tariffa di riferimento che riflette i costi del servizio per le singole imprese distributrici, rende necessaria l'adozione di specifici meccanismi di perequazione.

7.28 In particolare, un primo meccanismo di perequazione è relativo ai ricavi derivanti dalla tariffa obbligatoria ed è volto a riequilibrare tali ricavi con i ricavi ammessi delle singole imprese distributrici.

7.29 Per il servizio di misura è invece previsto un meccanismo di perequazione dei costi di capitale, che essendo differenziati per località trovano copertura in tariffe obbligatorie che tengono conto dei livelli medi dei costi di capitale delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario, dei costi relativi alle letture di *switch*, dei costi relativi alla telegestione/telelettura e dei costi relativi ai concentratori.

Gas diversi dal naturale

7.30 Con riferimento alla distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate l'Autorità intende procedere ad una revisione dell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria rispetto al precedente periodo di regolazione, che troverà applicazione nei casi di gestione in concessione delle reti canalizzate con almeno 300 punti di riconsegna.

7.31 I costi riconosciuti verranno definiti sulla base di criteri sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il servizio di distribuzione di gas naturale. Per la copertura dei costi operativi l'Autorità definirà un costo unitario specifico basato su logiche *standard*.

7.32 L'Autorità definirà un sistema di opzioni tariffarie per ciascuna impresa per ciascun *ambito gas diversi*, costituito dall'insieme delle località appartenenti alla medesima regione. L'opzione tariffaria è composta da due componenti relative all'attività di distribuzione articolate per scaglioni di consumo, espresse rispettivamente in euro/punto di riconsegna ed euro/*standard* metro cubo, e da una componente a copertura dei costi relativi al servizio di misura.

PARTE III – DURATA DEL PERIODO REGOLATORIO

8 Durata del periodo regolatorio

- 8.1 Nel documento 56/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di dare seguito all’ipotesi di prolungamento del periodo di regolazione prospettata nel documento 341/2012, estendendo di due anni la durata degli attuali periodi di regolazione. Nell’ottica di contenimento del rischio regolatorio, l’Autorità ha valutato l’ipotesi di introdurre specifiche revisioni infra-periodo con riferimento all’*X-factor* (su base triennale) e ad alcuni parametri utilizzati per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (su base biennale).
- 8.2 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono in generale risultati favorevoli all’ipotesi di prolungamento del periodo regolatorio. Un soggetto ha proposto che almeno con riferimento alle disposizioni in materia di trattamento degli investimenti e dei contributi venga definito un orizzonte temporale di riferimento di 10-12 anni.
- 8.3 Un soggetto ha proposto di prevedere una revisione del parametro β nell’ambito delle verifiche infra-periodo previste per gli altri parametri funzionali al calcolo del *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*. Un soggetto ha proposto di prevedere una verifica ed eventuale aggiornamento anche del premio per il rischio di mercato. Alcuni soggetti hanno invece proposto di prevedere un aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11).
- 8.4 Un soggetto ha proposto di sottoporre a verifica infra-periodo il valore dei costi operativi emergenti in attuazione degli obblighi in materia di installazione dei misuratori rispondenti ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e dei costi di capitale per gli investimenti per i sistemi di telegestione/telelettura.
- 8.5 Con riferimento alla periodicità dell’aggiornamento, un soggetto ha proposto di prevedere un aggiornamento triennale, invece che biennale, dei parametri per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, che andrebbe esteso anche ai costi di capitale centralizzati. Un altro soggetto ha invece proposto di prevedere una revisione su base biennale non solo dei parametri per il calcolo del WACC ma anche degli obiettivi di recupero di efficienza.
- 8.6 Diversi soggetti hanno evidenziato l’esigenza che vengano definite in anticipo le modalità secondo le quali verranno condotte le revisioni infra-periodo.
- 8.7 L’Autorità intende confermare l’orientamento espresso nel documento 56/2013, prevedendo un periodo regolatorio della durata di sei anni e introducendo le seguenti revisioni infra-periodo:
- una revisione triennale degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività;
 - una revisione biennale dei seguenti parametri, al fine della determinazione del WACC:
 - tasso di rendimento delle attività prive di rischio (*RF*);
 - tasso d’inflazione (*rpi*);
 - aliquota teorica di incidenza delle imposte (*T*);
 - scudo fiscale (*tc*).

- 8.8 Con riferimento ai parametri utilizzati ai fini della determinazione del WACC si deve ricordare che l'Autorità nel documento 56/2013 ha espresso l'intenzione di avviare uno specifico procedimento volto a unificare, per tutti i servizi regolati dall'Autorità, modalità e tempistiche di determinazione dei parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito non specifici di settore. Le tempistiche di aggiornamento infra-periodo individuate al paragrafo 8.7 potranno pertanto essere riviste a seguito dell'attuazione di tale riforma.
- 8.9 Sempre con riferimento ai parametri utilizzati ai fini della determinazione del WACC si deve osservare che, mentre l'aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF) può essere gestito mediante meccanismi automatici predefiniti, l'aggiornamento degli altri parametri sarà condotto mediante specifiche consultazioni. Per rafforzare la certezza della regolazione, in alternativa all'ipotesi di aggiornamento infra-periodo individuata al paragrafo 8.7, l'Autorità intende valutare la possibilità di limitare l'aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC al solo tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF), prevedendone una cadenza triennale.
- 8.10 Inoltre, l'Autorità intende prevedere, dopo il primo triennio, una verifica del valore della componente $\Delta CVER_{mit,t}$, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in ragione delle incertezze relative alla sua determinazione.
- 8.11 L'Autorità non intende invece procedere ad una revisione infra-periodo del parametro relativo al rischio sistematico. L'Autorità ritiene che la valutazione della rischiosità specifica di settore espressa dal parametro β abbia carattere strutturale e debba essere oggetto di revisione periodica in occasione del cambio del periodo regolatorio.
- 8.12 L'Autorità non intende nemmeno procedere ad un aggiornamento del premio per il rischio di mercato, in ragione della natura di lungo periodo del parametro.
- 8.13 Con riferimento alla proposta emersa in consultazione di sottoporre a revisione il valore dei costi operativi emergenti in attuazione degli obblighi in materia di installazione dei misuratori rispondenti ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e dei costi di capitale per gli investimenti per i sistemi di telegestione/telelettura, l'Autorità è orientata a monitorare tali situazioni e valutare eventuali fondate e motivate esigenze di modifica che potrebbero essere gestite mediante il meccanismo del *price-cap*, che prevede la valorizzazione del tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 8.14 I meccanismi di aggiustamento infra-periodo si sovrappongono ai consueti strumenti di aggiornamento annuale delle tariffe che prevedono adeguamenti per l'inflazione, l'applicazione dell'*X-factor*, il riconoscimento della variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, il riconoscimento dei nuovi investimenti e l'ammortamento dei cespiti esistenti.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sull'ipotesi di definire un periodo regolatorio della durata di sei anni, con contestuale introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo.
- S2. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC.

PARTE IV – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

9 Criteri di riconoscimento dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione – fissazione dei livelli iniziali

Anno di riferimento

- 9.1 Nel documento 56/2013 l’Autorità, ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, ha espresso l’orientamento di fare riferimento ai costi sostenuti dalle imprese esercenti i servizi regolati nell’anno 2011. L’ipotesi di utilizzare i dati relativi all’anno 2012 non è stata valutata compatibile con le tempistiche di elaborazione dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie.
- 9.2 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che, pur risultando condivisibile il riferimento ai dati *unbundling* 2011 per la definizione dei livelli di costo riconoscibili, risulta necessario tenere conto dei costi emergenti a seguito dell’avvio di nuove attività gestionali imposte dalla regolazione.
- 9.3 L’Autorità, anche in relazione alla tempistica necessaria per l’acquisizione ed elaborazione dei dati e considerata la presenza, nel sistema tariffario, di strumenti volti alla gestione di modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale, intende confermare l’orientamento espresso nel documento 56/2013, stabilendo di utilizzare, ai fini della definizione dei costi operativi riconosciuti, i dati desumibili dai rendiconti annuali separati relativi all’anno 2011.

Ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione

- 9.4 Nel documento 56/2013 l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti con riferimento alle modalità di ripartizione tra imprese distributrici e clienti finali dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del terzo periodo di regolazione.
- 9.5 La valutazione di tali recuperi di produttività viene effettuata, in coerenza con quanto previsto nella regolazione tariffaria del settore elettrico, confrontando il livello del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi (*COR*) nell’anno di riferimento con il livello dei costi operativi effettivi (*COE*) relativi al medesimo anno.
- 9.6 Nel documento è stato proposto di procedere alla determinazione dei maggiori recuperi di produttività per la gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione per *cluster* omogenei di imprese, in coerenza con le scelte che saranno operate nel quarto periodo di regolazione con riferimento all’articolazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi.
- 9.7 Per la gestione della commercializzazione del servizio di distribuzione e per il servizio di misura, l’Autorità ha invece proposto di effettuare l’analisi a livello aggregato nazionale, non essendo previste articolazioni per classi di imprese dei corrispettivi riconosciuti nel terzo periodo di regolazione.
- 9.8 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che, nel caso in cui al termine del terzo periodo di regolazione i costi effettivi risultino superiori rispetto ai costi riconosciuti, non sia corretto assumere il valore dei costi riconosciuti nell’anno 2011 ai fini della fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti nel successivo periodo regolatorio.
- 9.9 Alcuni soggetti hanno proposto che, in tal caso, i costi operativi riconosciuti nel primo anno del nuovo periodo di regolazione vengano fissati almeno pari ai costi effettivi. Altri soggetti

hanno proposto che in una logica di simmetria regolatoria, accanto al meccanismo di *profit sharing* si preveda l'introduzione di un meccanismo di *loss sharing*, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio.

- 9.10 Alcuni soggetti hanno sostenuto che una logica di *profit sharing* sarebbe ad oggi inapplicabile, dal momento che i costi effettivi dovrebbero essere valutati a livello di ATEM e tale valutazione non sarebbe possibile sulla base dei dati *unbundling*, che sono raccolti per impresa. Un soggetto ha inoltre evidenziato che il livello di riassorbimento dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione potrebbe essere lasciato al confronto competitivo tra gli operatori nella formulazione delle offerte di gara.
- 9.11 Alcuni soggetti hanno evidenziato che ai fini della definizione di *cluster* omogenei di imprese per l'applicazione del *profit sharing* con riferimento all'attività di gestione delle reti dovrebbe essere considerata solo la densità della clientela servita. Secondo alcuni soggetti l'analisi dovrebbe essere condotta a livello aggregato nazionale e non a livello di *cluster*.
- 9.12 L'Autorità ritiene che il livello dei costi operativi unitari da riconoscere alle imprese possa essere fissato sulla base di analisi riferite a dati di impresa. Dati relativi ai singoli ambiti di concessione attualmente non sono disponibili e, in ogni caso, si ha ragione di ritenere che, considerate le informazioni contabili oggi disponibili, l'attendibilità di dati riferiti ai singoli ambiti possa essere limitata, sia per la presenza di costi non specifici d'ambito che potrebbero essere assegnati ai singoli ambiti solo mediante processi di ripartizione *extra-contabile*, sia per la possibilità che le imprese adottino comportamenti opportunistici, difficilmente controllabili. Dai dati economici e fisici relativi a imprese che operano in contesti differenti per densità e caratteristiche territoriali è in ogni caso possibile estrapolare valori unitari idonei a rappresentare, con adeguato livello di significatività, il costo medio del servizio.
- 9.13 L'Autorità intende pertanto confermare le modalità di applicazione del *profit sharing* contenute nel documento 56/2013.
- 9.14 In particolare, con riferimento all'attività di gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione, la determinazione dei maggiori recuperi di produttività verrà effettuata per *cluster* omogenei di imprese definiti in coerenza con le scelte effettuate con riferimento all'articolazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi. Tali *cluster* corrispondono alle nove tipologie di imprese definite in relazione al numero di punti di riconsegna serviti e alla densità di punti di riconsegna in rapporto all'estensione della rete (numero di punti di riconsegna per km di rete).
- 9.15 La determinazione dei costi unitari dei singoli *cluster* verrà effettuata sulla base dei dati desumibili dai rendiconti annuali separati e sarà effettuata in modo da favorire variazioni omogenee dei livelli riconosciuti per le differenti categorie di imprese.
- 9.16 Con riferimento alla commercializzazione del servizio di distribuzione e al servizio di misura, la determinazione dei recuperi di produttività verrà invece effettuata a livello aggregato nazionale, non essendo previste articolazioni per classi di imprese dei corrispettivi riconosciuti nel terzo periodo di regolazione.
- 9.17 Per tutti i servizi, nel caso in cui il valore del *COE* risulti maggiore del valore del *COR*, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del costo riconosciuto nel periodo regolatorio successivo si assume il valore del medesimo *COR*.

Determinazione del costo effettivo nell'anno di riferimento (COE₁₁)

- 9.18 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha individuato il perimetro dei comparti dei rendiconti annuali separati da utilizzare ai fini della determinazione del costo effettivo dei diversi servizi nell'anno 2011.
- 9.19 L'Autorità intende confermare tale perimetro, ai fini della determinazione del costo effettivo dei servizi nel 2011, prendendo a riferimento:
- per quanto riguarda la componente a copertura dei costi operativi di rete, le componenti positive e negative di reddito riportate nei comparti *impianti di distribuzione e derivazioni e allacciamenti*;
 - per quanto riguarda la componente a copertura dei costi operativi legati alle funzioni di commercializzazione del servizio, il comparto *operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione*;
 - per quanto riguarda il servizio di misura – installazione e manutenzione, i comparti 6.12, lettere a), b), c), d) del TIU³;
 - per quanto riguarda il servizio di misura – raccolta, validazione e registrazione, i comparti 6.12, lettere e), f) e g) del TIU.
- 9.20 L'Autorità deve peraltro segnalare che in molti casi i rendiconti annuali separati presentano un certo grado di aleatorietà (in particolare con riferimento ai dati fisici forniti insieme ai rendiconti separati e ai dati economici riferiti ai singoli comparti) e che pertanto i risultati desumibili da tali fonti non risultano attendibili. I valori contabili non attendibili non saranno considerati ai fini delle determinazioni tariffarie. Si tratta per lo più di dati relativi a imprese di dimensioni medio-piccole. Il campione su cui verrà effettuato il conteggio risulta comunque significativo, comprendendo oltre cento imprese che nel complesso assicurano una copertura pari all'80% dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali serviti sul territorio nazionale.

Costi non riconoscibili ai fini regolatori

- 9.21 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di non includere, ai fini della quantificazione del livello dei costi operativi effettivi dell'anno 2011 (COE₁₁), alcune voci di costo per le quali la copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione o in relazione alle quali il riconoscimento risulta non compatibile con un'attività svolta in regime di monopolio.
- 9.22 Nel mese di aprile 2013 è stata avviata una raccolta dati con l'obiettivo di raccogliere le informazioni necessarie per una valutazione dei costi riconoscibili ai fini della determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione. La raccolta dati è stata condotta su un campione limitato di imprese distributrici del gas, rappresentativo dell'insieme dei soggetti attivi nel settore, in termini di dimensione e di densità della clientela servita.
- 9.23 L'Autorità intende confermare l'impostazione illustrata nel documento 56/2013, non riconoscendo, coerentemente con quanto effettuato anche nei precedenti periodi di regolazione e nella regolazione del servizio elettrico, le voci di costo relative a:
- accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;

³ TIU è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificato e integrato.

- rettifiche di valore di attività finanziarie;
- costi connessi all'erogazione di liberalità;
- costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- oneri per sanzioni, penali, risarcimenti automatici e simili;
- oneri straordinari;
- spese processuali in cui la parte è risultata soccombente.

9.24 I costi operativi verranno altresì rettificati in funzione dei ricavi non tariffari e di eventuali ricavi realizzati dall'eventuale cessione di beni o prestazioni di servizi non allocati, sul piano contabile, per la loro marginalità, ad altri comparti o ad altre attività.

Costi sostenuti per lo svolgimento delle gare d'ambito

9.25 Nel documento 56/2013 sono state illustrate le modalità con le quali l'Autorità intende procedere al riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione:

- del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11;
- del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla medesima stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

9.26 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha evidenziato una presunta criticità della metodologia proposta per il riconoscimento dei corrispettivi, che non terrebbe conto degli effetti finanziari e dell'inflazione.

9.27 L'Autorità intende confermare la propria impostazione, secondo cui tali costi sono considerati passanti e di conseguenza ne è consentita la piena copertura.

I costi operativi e le nuove modalità di affidamento del servizio

9.28 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di non prevedere riconoscimenti di costi operativi emergenti per effetto delle gare (diversi da quelli specifici di cui al paragrafo 9.25), ma di tenere conto dell'impatto di tali costi, di natura transitoria, in fase di definizione degli obiettivi di recupero di produttività all'interno del periodo regolatorio.

9.29 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno condiviso l'orientamento di non prevedere dei riconoscimenti tariffari per i costi emergenti dovuti alla partecipazione alle gare d'ambito o derivanti dai nuovi obblighi nei confronti degli enti locali e delle stazioni appaltanti. Secondo un soggetto, il riconoscimento di tali costi potrebbe essere forfettizzato mediante la sospensione dell'applicazione del metodo del *price-cap*.

9.30 Nel corso della consultazione alcuni soggetti hanno evidenziato che dovrebbero trovare riconoscimento tariffario i costi sostenuti per il perseguimento degli obblighi di efficienza energetica non coperti dal contributo riconosciuto e i costi per la gestione delle richieste di *bonus gas*.

- 9.31 L’Autorità intende rivedere il proprio orientamento iniziale e prevedere l’utilizzo di due distinte leve per la gestione dei costi connessi con i percorsi di razionalizzazione conseguenti alla riforma delle modalità di affidamento del servizio. L’Autorità intende prevedere sia una modulazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi alle infrastrutture di rete, distinguendo tra i primi tre anni della concessione e il periodo rimanente, sia l’azzeramento dell’*X-factor* per i primi due aggiornamenti tariffari annuali successivi all’affidamento per ATEM, come indicato rispettivamente nei paragrafi 10.11 e 11.19.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.

10 Differenziazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione

- 10.1 Nel documento 56/2013 è stato evidenziato che, sia per effetto delle dinamiche legate all’effettuazione delle nuove gare nei diversi anni, sia per effetto delle dinamiche legate al perdurare di gestioni sulla base di concessioni vigenti anche successivamente alla data di affidamento delle nuove concessioni, nel corso del quarto periodo di regolazione coesisteranno gestioni per ambito e gestioni comunali o sovracomunali.
- 10.2 Nel documento 56/2013 sono state sottoposte alla valutazione AIR diverse ipotesi di regolazione con riferimento alla definizione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi, proponendo, accanto all’opzione nulla (**opzione T1.0**), che prevede di fissare corrispettivi unitari per impresa per tutte le gestioni, di definire sia corrispettivi per impresa sia corrispettivi per ambito, da applicare rispettivamente alle “vecchie” gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale e alle “nuove” gestioni per ambito.
- 10.3 In particolare, entrambe le opzioni alternative prevedono di differenziare il corrispettivo per ambito in funzione della densità, ma mentre l’**opzione T1.A** prevede una differenziazione del corrispettivo per impresa a livello di classe e densità, l’**opzione T1.B** prevede una differenziazione di quest’ultimo corrispettivo solo in funzione della densità.
- 10.4 La maggioranza dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha espresso una preferenza per l’**opzione T1.A**; alcuni soggetti hanno invece ritenuto preferibile l’**opzione T1.B**.
- 10.5 Un soggetto ha proposto, con riferimento alle località appartenenti ad ambiti ancora non assegnati e alle località in *enclave*, di definire il valore della componente $t(dis)^{opex}$ a partire dal valore deliberato per l’anno 2013 aggiornato secondo il metodo del *price-cap*. La componente a copertura dei costi operativi a livello di ATEM, applicata dopo l’aggiudicazione, potrebbe essere definita sulla base dei medesimi valori, considerando la classe dimensionale e la densità specifica dei singoli ambiti.
- 10.6 Alcuni soggetti hanno proposto la determinazione di costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale, al fine di limitare possibili effetti distorsivi della competizione nei processi di gara, mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita.

- 10.7 Un soggetto ha proposto di definire un corrispettivo a copertura dei costi operativi diviso in due parti, una componente differenziata per ambito e definita in funzione della densità a copertura dei costi di gestione locali e una componente unica a livello aggregato, a copertura dei costi di gestione centralizzati.
- 10.8 L’Autorità è orientata ad adottare l’**opzione T1.A**, che prevede di fissare corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione:
- associati alla singola impresa distributrice e differenziati per classe dimensionale e per densità di clientela servita, da applicare alle “vecchie” gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale;
 - associati all’ambito territoriale di concessione, differenziati per densità di clientela servita, da applicare alle “nuove” gestioni per ambito.
- 10.9 Tale opzione risulta idonea per la gestione della transizione verso un nuovo assetto del servizio e compatibile con lo scenario di evoluzione del settore. Essa inoltre, appare idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario delle imprese nella transizione e consente di dare continuità ai criteri di regolazione utilizzati nel terzo periodo regolatorio per il riconoscimento dei costi operativi.
- 10.10 Rispetto alle dinamiche di razionalizzazione ed efficientamento connesse al riordino delle modalità di svolgimento del servizio, l’Autorità ritiene opportuno modulare il riconoscimento dei costi operativi unitari, prevedendo regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all’affidamento del servizio.
- 10.11 I corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione da applicare nel regime di concessione per ambiti saranno fissati secondo la seguente regola:
- nei primi tre anni del periodo di concessione saranno calcolati come media dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio-grande appartenenti alla classe di densità corrispondente;
 - nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio, saranno calcolati assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande.
- 10.12 In sede di determinazione tariffaria annuale verranno pubblicati sia i valori del corrispettivo per impresa che i valori dei corrispettivi per ambito. Tali corrispettivi troveranno applicazione rispettivamente prima e dopo l’assegnazione della concessione per ambito.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni sull’ipotesi di implementazione dell’**opzione T1.A**, illustrata nel documento 56/2013.
- S5. Osservazioni sui criteri individuati per la valorizzazione delle componenti da applicare alle “nuove” gestioni d’ambito.

Costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione

- 10.13 Nel documento 56/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di riconoscere un livello di base dei costi operativi di installazione e manutenzione, comune a tutti gli operatori, e un

elemento aggiuntivo, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*. Tale elemento aggiuntivo, denominato $\Delta CVER_{unit,t}$, sulla base di quanto stabilito dalla medesima deliberazione, viene valorizzato sulla base dei costi medi sostenuti dalle imprese per le verifiche metrologiche dei misuratori elettronici di classe maggiore di G6, laddove rese necessarie dalla normativa vigente.

- 10.14 Nel corso della consultazione un soggetto ha evidenziato che, ai fini della valorizzazione della componente a copertura dei costi di installazione e manutenzione, per i gruppi di misura di calibro maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, occorrerebbe tener conto dei costi correlati alla manutenzione dei nuovi apparati di cui risultano equipaggiati i misuratori.
- 10.15 Un soggetto ha proposto di prevedere, durante il prossimo periodo regolatorio, delle fasi funzionali alla verifica dei costi emergenti in attuazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei misuratori elettronici per il settore residenziale (*smart meters*).
- 10.16 Un soggetto ha proposto di riconoscere i costi derivanti dalle verifiche periodiche e casuali previste dal D.M. 75/2012, nonché le comunicazioni periodiche delle anagrafiche dei gruppi di misura alle Camere di Commercio.
- 10.17 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 56/2013. L'Autorità sta effettuando specifiche analisi per definire il livello dell'elemento aggiuntivo $\Delta CVER_{unit,t}$, tenendo conto dei costi richiesti dalle Camere di Commercio. L'Autorità, in un'ottica di semplificazione dei meccanismi tariffari, ritiene opportuno fissare un valore medio nazionale, con revisione infra-periodo.

Spunti per la consultazione

S6. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione.

Costi operativi relativi al servizio di misura – raccolta, validazione e registrazione e costi di commercializzazione

- 10.18 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha proposto, con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione e dei costi di commercializzazione, di non introdurre differenziazioni per classe di impresa.
- 10.19 Nel corso della consultazione un soggetto ha evidenziato che, ai fini della valorizzazione della componente relativa all'attività di raccolta, validazione e registrazione, per i gruppi di misura di calibro maggiore di G6 conformi ai requisiti previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, occorrerebbe tener conto dei costi correlati alla gestione dei nuovi apparati quali i costi connessi al traffico telefonico fatturato ai distributori per ciascuna scheda di trasmissione (SIM) alloggiata sui contatori teleletti e, in futuro, sui concentratori, e alle verifiche a campione sui contatori in sito.
- 10.20 Alcuni soggetti hanno evidenziato che sarebbe necessario introdurre una differenziazione di tale componente per densità di clientela servita; secondo uno di tali soggetti occorrerebbe,

più in dettaglio, distinguere i costi relativi alla raccolta, influenzati dalla densità, dai costi di validazione e registrazione, prevalentemente legati alla dimensione d'impresa.

- 10.21 Un soggetto ha evidenziato che i costi di commercializzazione risultano dipendenti dalle dimensioni d'impresa e ha auspicato che i costi riconosciuti vengano definiti prendendo come riferimento le imprese aventi dimensioni confrontabili con la dimensione media degli ATEM, pari a 120 mila punti di riconsegna, prevedendo valori unitari decrescenti all'aumentare della dimensione d'impresa.
- 10.22 Rispetto al presunto incremento dei costi per la raccolta dati conseguente al passaggio alla telegestione, l'Autorità ritiene che con lo sviluppo della telelettura il costo relativo alla raccolta delle misure dovrebbe ridursi nel tempo. Questa assunzione appare peraltro coerente con le valutazioni sviluppate in sede di analisi costi-benefici propedeutica alla definizione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.
- 10.23 In relazione all'ipotesi di differenziare i corrispettivi per classe dimensionale, l'Autorità intende confermare l'orientamento, espresso nel documento 56/2013, che non prevede differenziazioni, in ragione del fatto che non si reputa opportuno il mero riconoscimento di inefficienze legate a una dimensione di scala non ottimale.

Spunti per la consultazione

S7. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi per la commercializzazione e per il servizio di misura-raccolta, validazione e registrazione.

11 Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti

Principali esiti della consultazione

- 11.1 Come evidenziato nel documento 56/2013 l'Autorità, ai fini dell'applicazione del metodo del *price-cap*, intende procedere alla definizione di un obiettivo di recupero di produttività sulla base delle risultanze di uno studio condotto con il supporto del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano.
- 11.2 Alcuni soggetti hanno evidenziato la difficoltà di individuare ad oggi indicatori di costo rappresentativi di una frontiera efficiente, in ragione dei profondi cambiamenti strutturali che caratterizzeranno il settore nei prossimi anni, con l'assegnazione delle concessioni per ambito. Un soggetto ha sostenuto che studi finalizzati ad individuare una frontiera efficiente di costo potranno essere condotti solo a valle dell'aggiudicazione degli ATEM, sulla base dei dati di *unbundling* resi disponibili dai soggetti aggiudicatari.
- 11.3 Diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che per le gestioni in essere i margini di incremento dell'efficienza sono molto ridotti se non nulli. Interventi ulteriori potrebbero tradursi in una drastica riduzione dei costi del personale, con effetti negativi sui processi aziendali e crisi sociale. Un altro soggetto ha invece evidenziato che il costo del lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21

aprile 2011⁴, non potrà essere oggetto di azioni di efficientamento nell'ambito dei processi di aggregazione conseguenti alle gare.

- 11.4 Un soggetto ha evidenziato che recuperi di efficienza potranno essere raggiunti soltanto attraverso processi di aggregazione.
- 11.5 Un soggetto ha evidenziato che efficienze potranno essere conseguibili per le nuove gestioni d'ambito, per effetto dell'accorpamento delle precedenti gestioni, solo dopo alcuni anni di avvio dei nuovi affidamenti.
- 11.6 Con riferimento al servizio di misura, un soggetto ha sostenuto che nel prossimo periodo regolatorio non sarà possibile ottenere grandi recuperi di produttività, in ragione della sovrapposizione di attività nel passaggio dal sistema convenzionale a quello teletto e telegestito. Un soggetto ha sostenuto che l'*X-factor* potrebbe essere applicato solo dopo 3-4 anni dal *roll out* dei sistemi di telegestione.

Orientamenti per la fissazione dell'X-factor relativo alla gestione infrastrutture di rete della distribuzione

- 11.7 L'analisi di produttività svolta con il supporto del Politecnico di Torino e del Politecnico di Milano è stata condotta sia utilizzando metodi non parametrici sia metodi parametrici.
- 11.8 L'analisi si è fondata sui dati resi disponibili dalle imprese distributrici nei rendiconti annuali separati, predisposti in attuazione del TIU, relativi al quadriennio 2008-2011.
- 11.9 Preliminarmente occorre osservare che si è riscontrata una considerevole difettosità (in particolare con riferimento ai dati fisici forniti insieme ai rendiconti separati e ai dati economici riferiti ai singoli comparti) nei dati trasmessi dalle imprese distributrici, che ha reso necessario limitare l'analisi a un sottoinsieme di imprese (oltre cento imprese su un totale di circa 240), comunque garantendo una copertura di oltre l'80% dei punti di riconsegna serviti).
- 11.10 L'analisi non parametrica è stata svolta secondo la metodologia della *Data envelopment analysis* (DEA), con approccio *input-oriented* sia nell'ipotesi di ritorni di scala costanti, sia in quelli di ritorni di scala variabili. Ai fini dell'analisi sono stati definiti differenti modelli che utilizzano come output i punti di riconsegna serviti e i volumi di gas distribuito e si distinguono per gli *input* utilizzati (costi operativi lordi e netti, inclusione o meno di una variabile relativa al fattore capitale, utilizzando come *proxy* la lunghezza delle reti di distribuzione). Accanto all'analisi secondo la metodologia DEA sono stati analizzati gli andamenti della produttività nel periodo considerato mediante la stima degli indici di produttività di Malmquist.
- 11.11 Non sono al momento disponibili i risultati definitivi dell'analisi. Dai primi riscontri sembrano emergere significativi margini di efficientamento. Risulterebbe inoltre che nel periodo considerato le imprese abbiano effettuato recuperi di efficienza soprattutto in relazione ai costi operativi. Tale risultanza sarebbe peraltro coerente con le attese e metterebbe in evidenza i limiti di una regolazione tariffaria ibrida che fornisce incentivi a recuperi di produttività solo in relazione ai costi operativi.
- 11.12 L'analisi parametrica è stata condotta mediante stime di frontiere stocastiche⁵ di costo e di produzione, orientate principalmente alla verifica dell'esistenza di economie di scala nella fornitura del servizio di distribuzione.

⁴ Decreto recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas".

- 11.13 I modelli utilizzati impiegano come variabili esplicative misure dell'*output* (volumi di gas o numero di punti di riconsegna serviti), prezzi dei fattori di produzione (lavoro, capitale, materie e servizi), e variabili di controllo a carattere geografico/ambientale (densità del servizio, dimensione dell'area servita, localizzazione geografica, presenza di attività su più aree geografiche). Rispetto alla forma funzionale sono state impiegate funzioni di costo e di produzione del tipo Cobb-Douglas. Le stime sono state ottenute con analisi di dati *pooled*, con *cross section* per anno e su dati *panel*.
- 11.14 I primi risultati sembrano confermare la presenza di economie di scala, oltre che di densità. Ciò implica che si possono raggiungere maggiori efficienze e risparmi di costo al crescere delle dimensioni dell'impresa, l'area servita e la densità del servizio.
- 11.15 A partire dall'analisi di stima della frontiera stocastica è stata poi condotta un'analisi sui *ranking* di efficienza. Dai risultati di questo secondo *step* di analisi risulterebbe confermata l'evidenza già descritta in relazione alle analisi non parametriche, secondo cui i recuperi di efficienza risulterebbero più marcati nel caso dei costi operativi, soprattutto tra gli operatori di grande dimensione, che dimostrerebbero di aver sfruttato le opportunità fornite dagli schemi di regolazione in vigore.
- 11.16 I primi risultati ottenuti dalle analisi, che sembrano confermare, soprattutto per i distributori di minore dimensione, significativi potenziali di recupero di produttività per il settore della distribuzione portano a confermare l'ipotesi di fissazione di *X-factor* positivi per il comparto della gestione infrastrutture di rete anche per il quarto periodo regolatorio.
- 11.17 Il dimensionamento di tale parametro sarà effettuato analizzando sia i risultati delle stime non parametriche, che consentono di selezionare le imprese che si collocano sulla frontiera efficiente, sia i risultati delle stime parametriche, che consentono di individuare la frontiera di costo e produzione efficiente.
- 11.18 Per quanto riguarda il servizio di distribuzione – gestione infrastrutture di rete, l'Autorità intende, in coerenza con le scelte adottate in relazione alla fissazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi, determinare obiettivi di recupero di produttività differenziati per dimensione di impresa, da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa per le “vecchie” gestioni comunali e un unico obiettivo di recupero di produttività da applicare alle nuove gestioni d'ambito.
- 11.19 Come anticipato nel paragrafo 9.31, per le nuove gestioni d'ambito l'Autorità intende porre pari a zero l'*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio, ritenendo che i processi di razionalizzazione possano essere ragionevolmente completati entro il triennio successivo all'affidamento del servizio.

Orientamenti per la fissazione dell'X-factor relativo al servizio di misura

- 11.20 Per quanto riguarda il servizio di misura – installazione e manutenzione, l'Autorità intende tenere conto, nella fissazione dell'obiettivo di recupero di produttività, della discontinuità gestionale implicata dalla migrazione verso sistemi di telegestione e quindi è orientata a dimensionare l'*X-factor* in modo tale da trasferire agli utenti la quota parte dei recuperi di produttività residua nel successivo periodo regolatorio. In altri termini il livello obiettivo cui tendere con l'applicazione dell'*X-factor* è uguale al livello del costo effettivo riscontrato nei rendiconti annuali separati 2011.

⁵ Secondo l'approccio stocastico gli scostamenti dalla frontiera efficiente sono scomposti in due elementi: un elemento che cattura l'inefficienza e un elemento che cattura l'effetto di altre variabili al di fuori del controllo dell'impresa.

- 11.21 Ai costi operativi relativi al servizio di misura – raccolta, validazione e registrazione verrà applicato un obiettivo di recupero di produttività unico a livello nazionale.

Orientamenti per la fissazione dell'X-factor relativo al servizio di commercializzazione

- 11.22 Per quanto riguarda il servizio di commercializzazione l'Autorità è orientata, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, a porre pari a zero l'*X-factor* per il quarto periodo di regolazione.

Spunti per la consultazione

- S8. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione dei tassi di recupero di produttività.

12 Profit sharing alla fine periodo del quarto periodo regolatorio

- 12.1 Lo schema incentivante definito dall'Autorità prevede che alla fine di ciascun periodo regolatorio si proceda alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività fissati mediante la valorizzazione dell'*X-factor* e, ai fini della fissazione dei livelli tariffari per il periodo successivo, si proceda alla ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali delle efficienze conseguite.
- 12.2 La quota di recuperi di produttività lasciata alle imprese viene poi riassorbita in un tempo prefissato mediante l'opportuno dimensionamento dell'*X-factor* nei periodi successivi a quello in cui è stato conseguito il recupero di produttività. L'Autorità ritiene ragionevole prevedere che i maggiori recuperi di produttività conseguiti nel quarto periodo regolatorio e non trasferiti ai clienti al momento della fissazione delle tariffe iniziali per il quinto periodo di regolazione possano essere riassorbiti nel periodo regolatorio successivo.

Spunti per la consultazione

- S9. Osservazioni sulle ipotesi per l'introduzione e il calcolo del *profit sharing* alla fine del quarto periodo regolatorio.

13 Disposizioni per le località in avviamento

- 13.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'intenzione di modificare l'impostazione adottata nel terzo periodo di regolazione, fondata sulla definizione di regole *ad hoc* relative al calcolo dei punti di riconsegna attivi rilevanti ai fini della fissazione del vincolo ai ricavi ammessi⁶.

⁶ In particolare, relativamente a tali località i punti di riconsegna sono stati calcolati come prodotto del tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in avviamento e il numero delle famiglie residenti nel Comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT.

- 13.2 Un soggetto ha evidenziato che il criterio di calcolo del vincolo ai ricavi ammessi per le località in avviamento applicato nel terzo periodo di regolazione è risultato penalizzante nel caso di nuove metanizzazioni di comuni con un basso rapporto di famiglie residenti rispetto all'estensione della rete. Un soggetto ha evidenziato che sarebbe comunque necessario definire il numero di punti di riconsegna cui applicare il costo operativo unitario assunto, semplificando l'attuale impostazione. Un soggetto ha proposto, in un'ottica di continuità e stabilità regolatoria, di non apportare modifiche alle regole vigenti in merito al calcolo dei punti di riconsegna rilevanti.
- 13.3 L'Autorità ritiene che l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione non risulti ottimale, in quanto nei casi in cui il numero delle famiglie residenti nel Comune considerato risulti molto più elevato del numero di potenziali clienti del servizio, come avviene in presenza di metanizzazione di singole frazioni di un Comune, il costo riconosciuto consente all'impresa il conseguimento di *extra*-profitti non giustificati, in altri casi invece non risulta adeguato alla copertura dei costi.
- 13.4 L'Autorità è orientata a riconoscere un livello dei costi operativi applicando una maggiorazione, in termini percentuali, al costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici, sulla base dell'**opzione T1.A** (ossia al costo unitario riconosciuto previsto per le imprese di piccole dimensioni operanti in aree a bassa densità). Ai fini della maggiorazione l'Autorità ritiene ragionevole adottare un coefficiente moltiplicativo del livello base pari a 2.

Spunti per la consultazione

S10. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per le località in avviamento.

PARTE V – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

14 Struttura e composizione dei costi di capitale

14.1 I costi di capitale riconosciuti ai fini regolatori comprendono gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito.

Ai fini regolatori il capitale investito si distingue in:

- capitale investito centralizzato;
- capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura;
- capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione;
- capitale investito di località relativo al servizio di misura.

14.2 Il capitale investito, in generale, risulta così composto:

- immobilizzazioni nette;
- capitale circolante netto;
- poste rettificative;
- contributi pubblici in conto capitale e contributi privati.

14.3 Nel seguito del capitolo vengono esaminate le tematiche più rilevanti in relazione alla determinazione dei costi di capitale ai fini regolatori.

15 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato

15.1 Nel documento 56/2013 sono state sottoposte a valutazione AIR diverse ipotesi di regolazione con riferimento alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate.

15.2 In particolare, in alternativa rispetto all'attuale previsione di corrispettivi unici a livello nazionale (**opzione T2.0**), l'Autorità ha proposto differenti opzioni alternative:

- **opzione T2.A**, che prevede di definire corrispettivi differenziati per classe dimensionale con riferimento alle nuove gestioni per ATEM;
- **opzione T2.B**, con corrispettivi differenziati per classe dimensionale da applicare sia alle nuove gestioni per ATEM, sia alle vecchie concessioni comunali o sovracomunali;
- **opzione T2.C**, con corrispettivi differenziati per classe dimensionale limitatamente alle vecchie concessioni comunali o sovracomunali.

15.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso una preferenza per l'**opzione T2.0**, che garantirebbe stabilità regolatoria e avrebbe il vantaggio della semplicità d'implementazione e della trasparenza. L'opzione, in ragione di tale caratteristiche, agevolerebbe inoltre gli eventuali accordi tra gestore entrante e gestore uscente in merito all'eventuale cessione di alcuni cespiti centralizzati. Un soggetto ha inoltre evidenziato che, diversamente dai costi operativi, i valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate non sono influenzati dalla densità.

15.4 Alcuni soggetti hanno invece ritenuto preferibile l'**opzione T2.B**, in ragione della dipendenza dei costi relativi alle strutture centralizzate dalle dimensioni d'impresa. Tale

opzione, pur garantendo un minore stimolo all'efficientamento nel periodo precedente le gare, assicurerebbe maggiore stabilità finanziaria e un maggior grado di copertura dei costi alle imprese di qualunque dimensione e potrebbe essere di maggiore stimolo alla competitività.

- 15.5 Al fine di evitare presunte distorsioni indotte dall'attuale metodo tariffario, un soggetto ha auspicato che i valori iniziali vengano definiti prendendo come riferimento le imprese aventi dimensioni confrontabili con la dimensione media degli ATEM, pari a 120 mila punti di riconsegna, prevedendo valori unitari decrescenti all'aumentare della dimensione d'impresa.
- 15.6 Alcuni soggetti hanno sostenuto che la determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate si dovrebbe basare sul metodo del costo storico rivalutato, tenendo conto degli investimenti effettivamente sostenuti anziché sulla base di metodi parametrici. Per alcune tipologie di investimento su cui impatta fortemente l'evoluzione normativa e regolatoria, quali i *software*, risulterebbe inoltre difficile introdurre parametri *standard* di riferimento.
- 15.7 L'Autorità intende adottare l'**opzione T2.0**, che prevede di fissare i livelli dei valori unitari delle immobilizzazioni centralizzate relative alle tipologie di cespiti *immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali* in modo uniforme sul territorio nazionale, privilegiando le esigenze di semplicità dei meccanismi di regolazione.
- 15.8 I livelli iniziali del capitale investito centralizzato verranno determinati con riferimento al medesimo campione di imprese utilizzato per la definizione del costo operativo riconosciuto, al fine di evitare distorsioni nelle scelte di *make or buy* adottate dalle imprese.
- 15.9 Per tener conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevedere una riduzione del costo unitario riconosciuto per gli ambiti di dimensione superiore alla media, basata sul livello medio dei costi riscontrato con riferimento alle imprese di grande dimensione, al fine di estrarre potenziali rendite per i gestori.

Spunti per la consultazione

S11. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato.

16 Criteri per la definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato (cespiti relativi al servizio di misura)

Sistemi di telegestione

- 16.1 Nel corso della consultazione un soggetto ha evidenziato la presunta inadeguatezza dell'attuale valore della componente *t(tel)* rispetto all'esigenza di copertura dei costi di telelettura e, in futuro, telecontrollo.
- 16.2 In merito l'Autorità ritiene opportuno confermare l'impostazione prevista dalla deliberazione 2 dicembre 2012, 28/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 28/2012) che prevede il calcolo del livello della componente *t(tel)* sulla base del costo medio per punto di riconsegna registrato dalle imprese con scelta di tipo *make*

nell'anno ($t-2$), che si ritiene congruo rispetto all'esigenza di considerare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese.

Concentratori

- 16.3 Nel corso della consultazione diversi soggetti hanno evidenziato che i costi dei concentratori dovrebbero essere inclusi nel perimetro degli investimenti di località, in ragione del fatto che il sistema formato da concentratori e misuratori, caratterizzati da un corto raggio di comunicazione, dovrebbe essere considerato come parte integrante della rete di distribuzione locale. I costi di investimento relativi ai concentratori, inoltre, risulterebbero influenzati dalla orografia delle diverse località e dalle modalità di installazione presenti a livello locale.
- 16.4 Alcuni soggetti hanno evidenziato che nel caso i concentratori non vengano considerati tra i cespiti di località, si introdurrebbe, per effetto della dinamica di sostituzione dei gestori conseguenti alle gare, una notevole inefficienza per il sistema, legata alla possibile duplicazione della rete di concentratori rispetto a quella già installata.
- 16.5 Alcuni soggetti hanno infine evidenziato che nella deliberazione 13 dicembre 2012, 532/2013/R/gas i concentratori sono stati ricompresi negli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas e, di conseguenza, tra i cespiti di località.
- 16.6 Rispetto a tali osservazioni è opportuno ribadire quanto già indicato in precedenti documenti per la consultazione. L'Autorità ritiene che la regolazione tariffaria debba essere neutrale rispetto alle scelte delle imprese di tipo *make or buy*. Nel caso dei concentratori è evidente che alla soluzione di installare propri concentratori c'è l'alternativa di affidarsi ai servizi di *provider* di servizi telefonici. L'eventuale scelta di classificare i concentratori, che sul piano fisico evidentemente sono di località, come cespiti centralizzati è volta a favorire questa neutralità rispetto alle scelte delle imprese.
- 16.7 In relazione alla preoccupazione manifestata nel caso di cessione di località, il riconoscimento tariffario associato alla specifica componente tariffaria centralizzata, come previsto dalla regolazione, assicura flussi di cassa futuri, indipendenti dalle soluzioni tecnologiche adottate, idonei a coprire i costi sia di eventuali cespiti di proprietà utilizzati per concentrare i dati, sia i costi di servizi esterni. Questa impostazione è del tutto coerente con impostazioni di tipo *output based*, dove il valore degli *asset* non dipende dal loro costo, ma dal valore del servizio che essi offrono e declina, come già indicato nel precedente documento 257/2013, l'orientamento generale dell'Autorità a riconoscere in tariffa il valore di un servizio anziché il mero costo di realizzazione delle infrastrutture.
- 16.8 Rispetto alla differenziazione per classe di densità, l'Autorità nel documento 56/2013 ha espresso l'intenzione di valutare le esigenze di differenziare i costi riconosciuti in funzione della densità in concomitanza del *roll out* dei misuratori per il *mass market*.
- 16.9 Alcuni soggetti hanno ritenuto condivisibile tale ipotesi.
- 16.10 L'Autorità è pertanto orientata a introdurre una differenziazione di tale componente in concomitanza con il *roll out* dei misuratori per il *mass market*, mantenendo nel frattempo indifferenziato il livello della medesima componente.

Spunti per la consultazione

S12. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura.

17 Criteri per la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località

Perimetro e composizione del capitale investito di località

- 17.1 In relazione alla definizione del perimetro e alla composizione del capitale investito di località, dalla consultazione non sono emersi elementi di rilievo, e pertanto l’Autorità ritiene opportuno confermare il perimetro già individuato nel documento 56/2013, costituito, per il servizio di distribuzione, dalle seguenti tipologie di cespiti:
- terreni sui quali insistono fabbricati industriali;
 - fabbricati industriali;
 - impianti principali e secondari;
 - condotte stradali;
 - impianti di derivazione (allacciamenti).
- 17.2 Le immobilizzazioni di località per il servizio di misura sono costituite dalle seguenti tipologie di cespiti:
- gruppi di misura tradizionali;
 - dispositivi addizionali (*add-on*);
 - gruppi di misura elettronici, differenziati per classe.

Determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette di località

- 17.3 Nel documento 56/2013 l’Autorità ha prospettato l’ipotesi di confermare il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato e ha analizzato alcune ipotesi relative al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB che potrà determinarsi in seguito all’esperienza delle gare nel nuovo regime di affidamento del servizio per ambiti.
- 17.4 Rispetto all’impiego del metodo del costo storico rivalutato è stato segnalato che in alcuni casi, laddove la stratificazione del costo storico non consenta di riflettere il reale valore industriale del capitale investito di località, sarebbe opportuno consentire l’utilizzo di perizie asseverate, al fine di limitare il più possibile l’entità dello scostamento tra VIR e RAB.
- 17.5 Rispetto al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, in sede di consultazione è stato evidenziato che il mancato riconoscimento di tale differenza al gestore entrante costituirebbe un’importante barriera all’ingresso di nuovi operatori nel settore della distribuzione del gas.
- 17.6 Con riferimento alle possibili cause della differenza tra VIR e RAB è stata segnalata la situazione dei soggetti che non sono stati in grado di determinare i dati contabili necessari per la ricostruzione del valore a costo storico e sono stati segnalati gli effetti prodotti da diverse politiche di capitalizzazione.
- 17.7 Un soggetto ha rimarcato l’esigenza che eventuali attività di verifica dell’Autorità (in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11) dovrebbero essere svolte prima della pubblicazione dei bandi di gara. I valori di VIR riportati nel bando di gara dovranno essere interamente riconosciuti dal sistema tariffario.

- 17.8 Nell'ambito della consultazione sono state infine segnalate le esigenze di "diluire" al massimo nel tempo l'effetto del riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, in modo da favorire la stabilità tariffaria, di sfruttare a pieno la gradualità del processo di assegnazione delle concessioni, trasferendo in tariffa i nuovi valori di VIR solo dopo l'affidamento della concessione per ambito, nonché di riconoscere in tariffa la differenza tra VIR e RAB solo ai soggetti che hanno effettivamente sostenuto un esborso finanziario.
- 17.9 Alla luce di quanto emerso dalla consultazione, l'Autorità è orientata ad adottare distinti criteri per la valutazione dei cespiti di località, distinguendo tra gestioni secondo le concessioni comunali del vecchio ordinamento e gestioni d'ambito. Tale ipotesi coniuga l'esigenza di tutela dei clienti finali, evitando duplicazioni nel riconoscimento dei costi e favorendo la mitigazione dell'impatto tariffario, con le finalità di promozione della concorrenza, evitando distorsioni nei meccanismi di gara.

Gestioni comunali del vecchio ordinamento

- 17.10 Per le gestioni secondo le concessioni comunali del vecchio ordinamento, che gradualmente dovrebbero esaurirsi, l'Autorità ritiene opportuno dare continuità ai criteri adottati nel terzo periodo di regolazione e, di conseguenza, valutare lo *stock* delle immobilizzazioni di località esistenti sulla base del criterio del costo storico rivalutato.

Gestioni d'ambito

- 17.11 Per le gestioni d'ambito l'Autorità è orientata a fissare il livello iniziale, con riferimento al primo anno dell'affidamento, del capitale investito di località:
- sulla base del VIR per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;
 - in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base della RAB esistente, per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.
- 17.12 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese viene valutato come gestore uscente o gestore entrante l'intero perimetro delle società appartenenti al raggruppamento medesimo.
- 17.13 Questa soluzione consente da un lato di diluire l'effetto dell'eventuale incremento di valore tra VIR e RAB per la vita utile residua dei cespiti, dall'altro appare equa in quanto limita il riconoscimento ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario, senza introdurre discriminazioni tra imprese, alcune delle quali, nell'ipotesi di riconoscimento del VIR a tutti i soggetti indipendentemente dalla presenza di un effettivo esborso finanziario, godrebbero di *extra-profitti*.
- 17.14 Tale soluzione non incide peraltro sull'equilibrio delle gare, dal momento che le offerte dei soggetti possono contemplare sconti sulla differenza tra VIR e RAB. A questo riguardo, per evitare che a fronte dei benefici, in termini di valutazione dell'offerta, connessi con la dichiarazione di sconti sulla differenza VIR-RAB, nel caso di coincidenza tra gestore uscente e gestore entrante, non corrispondano i necessari effetti in termini di riduzione del flusso di ricavi tariffari, l'Autorità provvederà a decurtare il livello del valore delle immobilizzazioni di località di un ammontare pari a quello dello sconto offerto sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a VIR, sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a RAB.

Esigenze di certezza VIR per i soggetti che partecipano alla gara

- 17.15 L'Autorità condivide quanto emerso dalla consultazione sull'esigenza che non possano esserci interventi a valle del processo che ha portato alla fissazione del livello del VIR come riportato nei bandi di gara.
- 17.16 In merito si ricorda che il decreto 226/11 prevede che qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Il decreto 226/11 prevede altresì che in questi casi l'Autorità renda pubbliche eventuali osservazioni sull'applicazione delle previsioni contenute nel medesimo decreto 226/11. Al riguardo giova osservare che le limitazioni a interventi successivi alla pubblicazione del bando di gara circa il riconoscimento tariffario del VIR debbano escludere i casi nei quali l'Autorità abbia formulato osservazioni pubbliche a cui poi non abbiano fatto seguito azioni correttive da parte dell'Ente locale concedente.

Spunti per la consultazione

- S13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas.
- S14. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei casi di raggruppamento di imprese.

18 Circolante netto e poste rettificative

Circolante netto

- 18.1 Come evidenziato nel documento 56/2013, l'Autorità è orientata a confermare l'approccio già adottato nel precedente periodo di regolazione, calcolando il valore del capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde.
- 18.2 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha sostenuto che la percentuale dovrebbe essere applicata anche al complesso delle immobilizzazioni lorde, materiali e immateriali, alla luce dell'elevato costo dei sistemi *software* e della necessità di un loro continuo aggiornamento.
- 18.3 L'Autorità ritiene opportuno confermare il proprio approccio che si fonda su logiche di tipo parametrico ormai consolidate e ritiene che eventuali modifiche dell'approccio o dei livelli riconosciuti debbano essere supportate da adeguate analisi ad ampio spettro e non limitate a evidenziare aspetti singoli.

Poste rettificative

- 18.4 Al fine della valorizzazione delle poste rettificative, l'Autorità, come evidenziato nel documento 56/2013, intende mutuare la soluzione adottata per la regolazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, che prevede l'applicazione di una percentuale unica nazionale, calcolata sulla base dell'incidenza delle poste rettificative valutate a livello aggregato nazionale. Tale percentuale verrà determinata sulla base dei dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie delle imprese distributrici.

- 18.5 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno ritenuto non condivisibile la deduzione di eventuali poste rettificative, in quanto già considerata in sede di determinazione forfetaria del circolante netto. Il valore delle poste rettificative attribuito su base parametrica al capitale investito centralizzato dovrebbe essere nettato dal valore delle poste rettificative considerate per il capitale investito di località.
- 18.6 Un soggetto ha sostenuto che il trattamento di fine rapporto non dovrebbe essere considerato come una posta rettificativa del valore delle immobilizzazioni.
- 18.7 In merito alle osservazioni pervenute è opportuno rilevare che il valore netto delle poste rettificative (nello specifico il trattamento fine rapporto) non è considerato ai fini della valutazione del coefficiente correttivo relativo al circolante netto. Pertanto non sussiste la presunta duplicazione di rettifiche come sostenuto da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione. L’Autorità intende pertanto confermare la propria impostazione che trova riscontro anche nella vigente regolazione del settore elettrico.

Spunti per la consultazione

S15. Osservazioni sui criteri di determinazione del capitale circolante netto e delle poste rettificative.

19 Trattamento dei contributi pubblici e privati

- 19.1 Nel documento 56/2013 l’Autorità ha sviluppato una specifica ipotesi di regolazione (**T.4**) per il trattamento dei contributi pubblici e privati ai fini regolatori. Accanto all’**opzione T4.0**, definita in continuità di criteri con il terzo periodo regolatorio, sono state descritte tre alternative. L’**opzione T4.A** prevede che i contributi (pubblici e privati) siano portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento. Le opzioni **T4.B** e **T4.C** sono varianti delle due opzioni **T4.0** e **T4.A** e prevedono che una quota parte dei contributi privati percepiti, in misura pari all’80%, sia portata in diminuzione dei costi operativi.
- 19.2 Rispetto a tale ipotesi, dalla consultazione sono emerse posizioni differenziate. Un soggetto ha indicato la propria preferenza per l’**opzione T4.A**, segnalando al contempo l’esigenza di effettuare valutazioni adeguate per raccordare la normativa vigente al nuovo auspicato sistema, in modo da valutare la congruità della remunerazione tariffaria complessivamente riconosciuta rispetto all’intera vita utile dei cespiti che avessero beneficiato nel passato di rilevanti interventi di finanziamento esterni all’azienda.
- 19.3 Un soggetto ha indicato l’**opzione T4.A** come la più idonea a consentire agli operatori di modellare più semplicemente gli effetti finanziari nel periodo di concessione nel momento in cui si definisca il *business plan* ai fini della presentazione dell’offerta di gara. Altri soggetti hanno invece espresso netta contrarietà alle opzioni in consultazione, ritenendo che da lato si debba prevedere il riconoscimento degli ammortamenti sul valore dei cespiti al lordo dei contributi percepiti e che dall’altro si proceda a degradare nel tempo il valore dei contributi percepiti, chiedendo al contempo misure per compensare l’erosione della RAB conseguente

alle modalità di trattamento dei contributi adottate negli aggiornamenti tariffari a partire dall'anno 2011.

- 19.4 In merito l'Autorità è orientata a dar seguito all'**opzione T4.A**. Rispetto alle osservazioni pervenute è opportuno chiarire ulteriormente che l'Autorità non ritiene sostenibile un sistema che da un lato riconosca ammortamenti e costi operativi al lordo dei contributi e dall'altro invece preveda il degrado dei medesimi nel tempo.
- 19.5 La *ratio* di degradare o non degradare nel tempo i contributi percepiti va ricercata nell'esigenza di riflettere la dinamica delle restituzioni pro-quota annua ai clienti degli importi ad essi relativi. Nel caso in cui sia prevista la restituzione, che si sostanzia in tariffe più basse, perché la quota di ammortamento del contributo è portata in deduzione o degli ammortamenti riconosciuti o dei costi operativi riconosciuti, allora il valore dei contributi nel tempo deve essere diminuito per effetto delle restituzioni (c.d. degrado). In assenza di restituzione non è ragionevole prevederne il degrado. Ciò si fonda su di una regola basilare e cioè quella che i contributi ricevuti o vengono restituiti e quindi se ne giustifica il degrado, oppure, se non vengono restituiti, devono essere computati in diminuzione del capitale investito. Altrimenti i clienti finali pagherebbero due volte per la medesima voce di costo. Infatti, nel caso dei contributi pubblici, i clienti finali hanno già pagato l'ammontare in quanto contribuenti, mentre nel caso dei contributi privati l'hanno già pagato per il servizio di allacciamento. Ove i contributi non venissero "restituiti" il cliente finale sopporterebbe in bolletta un costo che ha già sostenuto come contribuente.
- 19.6 Anche sul tema della presunta penalizzazione occorsa durante il terzo periodo regolatorio, sostenuta da alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione, peraltro controbilanciata da valutazioni diametralmente opposte formulate da un altro soggetto, giova rimarcare che la regolazione tariffaria non ha penalizzato ingiustificatamente i soggetti che per finanziare i propri investimenti abbiano percepito contributi a fondo perduto.
- 19.7 La tesi della penalizzazione si fonda su un sostanziale equivoco legato alle logiche di valorizzazione delle reti delle imprese regolate e prescinde da un'analisi puntuale della situazione fattuale, di seguito brevemente riassunto. Secondo un approccio diffuso e, a certe condizioni, corretto, il valore di mercato delle reti delle imprese regolate tenderebbe ad essere pari al valore dei cespiti assunto ai fini regolatori.
- 19.8 Tale semplificazione si fonda sull'assunzione dell'uguaglianza tra il valore dei flussi di cassa attesi futuri dei ricavi tariffari a copertura dei costi di capitale delle imprese regolate e la RAB. Tale approccio e tale semplificazione non si adattano a una corretta valutazione delle imprese regolate nel caso in cui il trattamento ai fini regolatori dei contributi a fondo perduto segua lo schema adottato dall'Autorità per il terzo periodo di regolazione della distribuzione del gas, a partire dall'anno 2011. In tale ipotesi il valore attuale netto dei flussi di cassa connessi ai ricavi tariffari a copertura dei costi di capitale non è più uguale alla RAB; in particolare il valore attualizzato dei flussi di cassa futuri connessi ai ricavi risulta superiore a quello della RAB.
- 19.9 E' opportuno infine evidenziare che sul piano finanziario (in termini di tasso interno di rendimento dell'operazione di investimento) lo schema di regolazione adottato per il terzo periodo regolatorio in caso di contributi appare premiante per le imprese, in ragione dell'effetto prodotto dal riconoscimento di ammortamenti basati sul valore dei cespiti al lordo dei contributi, pertanto non appare fondata la richiesta di introdurre compensazioni per la presunta erosione della RAB.

Spunti per la consultazione

S16. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei contributi.

20 Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito

- 20.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'intenzione di avviare uno specifico procedimento volto a unificare, per tutti i servizi regolati dall'Autorità, modalità e tempistiche di determinazione dei parametri rilevanti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito non specifici di settore. In attesa dello sviluppo di tale riforma, nel documento è stata prospettata l'applicazione di criteri sostanzialmente analoghi a quelli impiegati nei precedenti periodi regolatori.
- 20.2 Alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile l'orientamento di uniformare le modalità di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, in ragione delle differenze strutturali tra settore elettrico e settore gas, essendo quest'ultimo caratterizzato da una maggiore rischiosità legata all'effettuazione delle gare, da una minore durata della concessione e dalla presenza di canoni di concessione.
- 20.3 L'Autorità intende confermare l'impostazione adottata nel terzo periodo regolatorio, procedendo alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul capitale di debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*) e applicando ai fini della determinazione del tasso di rendimento del capitale di rischio, il modello del *Capital Asset Pricing Model (CAPM)*.

Attività prive di rischio

- 20.4 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'utilizzo, come riferimento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio (*RF*), della media degli ultimi 12 mesi dei rendimenti lordi del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia.
- 20.5 Tale approccio, che è risultato generalmente condiviso dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, verrà utilizzato tanto per la fissazione iniziale del parametro *RF* che per il suo aggiornamento su base biennale. Orientativamente il valore del parametro *RF* verrà calcolato con riferimento al periodo ottobre 2012-settembre 2013, compatibile con i tempi previsti per l'adozione del provvedimento finale.

Valutazione del rischio sistematico

- 20.6 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha proposto di unificare il coefficiente β di distribuzione e misura, non rilevando un diverso profilo di rischiosità delle due attività. Sulla base di un'analisi di *benchmark* del parametro con riferimento ad un campione di imprese attive nel settore della distribuzione del gas naturale a livello europeo e ad un campione costituito dalle principali imprese energetiche a livello nazionale, l'Autorità ha proposto di definire un valore del β *unlevered* per le attività di distribuzione e misura compreso tra 0,37 e 0,41.
- 20.7 Alcuni soggetti hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di unificare i coefficienti β per i settori della distribuzione gas e della misura, in ragione della diversa maturità raggiunta da

quest'ultimo in conseguenza degli obblighi di sostituzione massiva del parco dei misuratori con dispositivi elettronici, la cui tecnologia e le cui condizioni del mercato di approvvigionamento non possono considerarsi consolidate.

- 20.8 Un soggetto si è dichiarato a favore dell'unificazione dei coefficienti, considerando che il sistema della gestione congiunta delle attività di distribuzione e misura dovrebbe trovare ulteriore rafforzamento a seguito delle gare per l'affidamento del servizio.
- 20.9 Un soggetto ha proposto di posticipare di due anni l'aggiornamento del parametro β , quando si saranno svolte o saranno comunque in avanzato stato di definizione e completamento le gare per ambito. Nel periodo 2008-2012, preso a riferimento per il calcolo del β , non vi sarebbero infatti state modifiche rilevanti che abbiano consentito alle società italiane di distribuzione di adottare un modello di azionariato e una struttura finanziaria più efficiente, quindi più vicino alle realtà quotate che operano in mercati europei. Le gare per l'affidamento del servizio però offrirebbero l'occasione agli attuali azionisti delle imprese di distribuzione italiane di disegnare un modello societario più efficiente dal punto di vista del modello finanziario e industriale.
- 20.10 Un soggetto ha sostenuto che ai fini della stima del coefficiente β l'Autorità non avrebbe tenuto in considerazione il livello di indebitamento delle imprese; sulla base di questa valutazione, tale soggetto ha stimato un valore del β *levered* non inferiore a 0,70.
- 20.11 Un soggetto ha sostenuto che nel prossimo periodo di regolazione lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali determinerà un incremento del rischio di *business* del settore; per questo motivo, il parametro non potrebbe essere ridotto, a parità di rapporto D/E, rispetto a quello adottato nel terzo periodo di regolazione.
- 20.12 Un soggetto ha proposto di prevedere una revisione del parametro β nell'ambito delle verifiche infra-periodo previste per gli altri parametri funzionali al calcolo del WACC.
- 20.13 L'Autorità intende confermare l'orientamento espresso nei precedenti documenti di consultazione, definendo un valore del parametro β comune per le attività di distribuzione e misura. L'Autorità ritiene infatti che, come evidenziato in fase di consultazione, l'espletamento delle gare per ambito dovrebbe favorire una gestione congiunta dei servizi di distribuzione e misura.
- 20.14 Con riferimento al valore del β *unlevered*, tenendo conto delle istanze emerse nella consultazione, l'Autorità intende orientarsi sul valore superiore del *range* identificato nel documento 56/2013 (0,39-0,41).

Premio per il rischio di mercato (ERP)

- 20.15 Con riferimento al premio per il rischio di mercato, in un'ottica di continuità anche con le scelte recentemente adottate per la regolazione del settore elettrico, nel documento 56/2013 l'Autorità ha proposto di confermare il valore già adottato per il precedente periodo di regolazione della distribuzione gas, pari al 4,00%.
- 20.16 Un soggetto ha sostenuto che il valore proposto risulterebbe inferiore ai premi per il rischio di mercato utilizzati allo stato attuale in dottrina e nella prassi valutativa, alla luce della volatilità dei mercati verificatasi negli ultimi anni. Anche in ragione della più recente letteratura in materia, il premio per il rischio di mercato non potrebbe essere considerato inferiore al 4,60%. Tale valore è stato definito dal soggetto che ha partecipato alla consultazione sulla base di un campione di imprese operanti nel settore della distribuzione del gas a livello europeo e italiano nel periodo storico 2004-2012, come media geometrica dei valori di *ERP* su base giornaliera nel periodo di riferimento.

20.17 L'Autorità ritiene che il premio per il rischio di mercato vada valutato su periodi di tempo più lunghi e su queste basi intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 56/2013, definendo il parametro *ERP* pari al 4,00%.

Costo del debito (*Kd*)

20.18 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha proposto di confermare lo *spread* riconosciuto sul costo del debito nel precedente periodo di regolazione, pari a 45 punti base.

20.19 Un soggetto ha sostenuto che il livello del tasso di rendimento nominale sull'indebitamento assunto con riferimento al 2013, pari al 5,69%, si attesterebbe su valori ampiamente inferiori a quanto reperibile oggi sul mercato, anche in un orizzonte prevedibile di medio periodo e stante la durata di medio/lungo periodo che deve caratterizzare i finanziamenti. Tale soggetto propone di definire un livello del tasso di rendimento non inferiore al 7%.

20.20 Un soggetto ha sostenuto che lo *spread* applicato dagli istituti bancari sia condizionato più della dimensione delle società di distribuzione che dalla tipologia di attività svolta, proponendo un incremento del differenziale rispetto al tasso *risk free* di almeno 60 punti base.

20.21 Alcuni soggetti hanno sostenuto che da un incremento del rapporto di indebitamento dovrebbe, in linea teorica, derivare una maggiore rischiosità del capitale preso a debito e ciò dovrebbe trovare riflesso anche nel tasso di rendimento del capitale di debito richiesto.

20.22 Un soggetto ha proposto di prevedere una verifica di congruità del parametro con cadenza biennale, anche in ragione del fatto che la partecipazione alle prossime gare obbligherà le imprese a rilevanti indebitamenti, ben superiori a quelli sin qui attuati e risulterà pertanto opportuno verificare i tassi di interesse effettivi che gli istituti di credito applicheranno sul capitale di debito richiesto dalle imprese.

20.23 Con riferimento al quarto periodo di regolazione l'Autorità intende confermare l'ipotesi contenuta nel documento 56/2013, fissando lo *spread* sul costo del debito pari a 45 punti base. Si ritiene infatti che, nonostante le mutate condizioni del mercato di capitali riscontrate negli ultimi anni, le società attive in un settore regolato siano di norma esposte ad un più basso livello di rischio e riescano ad ottenere capitale di debito a tassi di interesse relativamente più convenienti.

Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio

20.24 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di fissare un valore del rapporto D/E allineato con i livelli che rappresentano le strutture finanziarie proprie degli altri sistemi regolati a rete, in un intervallo compreso tra 0,5 e 0,8.

20.25 Un soggetto ha ritenuto condivisibile la scelta di identificare un valore del rapporto D/E in un *range* compreso tra 0,5 e 0,8, sottolineando tuttavia la necessità di mantenersi su valori più vicini all'estremo inferiore di tale *range*.

20.26 Un soggetto ha sostenuto che nell'attuale condizione di perdurante crisi finanziaria, che sta determinando restrizioni nelle possibilità di ricorso al credito con costi crescenti, non dovrebbe essere adottato un valore del rapporto D/E superiore a 0,5; tale incremento potrebbe costituire un incentivo per le imprese ad un eccessivo ricorso al capitale di debito, esponendole ai noti rischi correlati ad un improprio utilizzo della leva finanziaria.

20.27 In un'ottica di allineamento della regolazione della distribuzione del gas con la regolazione della distribuzione elettrica, l'Autorità è orientata a confermare l'orientamento ad aumentare

il livello del rapporto D/E rispetto a quello fissato per il periodo 2009-2012. Sulla base di alcuni approfondimenti condotti con riferimento ad un campione di imprese italiane attive nel settore della distribuzione del gas nel periodo 2008-2011, è emerso un *trend* di crescita della leva finanziaria, che avrebbe raggiunto nell'ultimo anno del periodo un valore prossimo a 0,8. In un'ottica prudenziale, l'Autorità, al fine di non incentivare uno sfruttamento eccessivo della leva finanziaria e di evitare che, anche in relazione ai rilevanti esborsi finanziari connessi con la partecipazione alle nuove gare per l'affidamento del servizio, si possano produrre situazioni foriere di instabilità finanziaria, è orientata a definire un valore inferiore del rapporto D/E rispetto a quello adottato per il quarto periodo di regolazione del settore elettrico, all'interno di un intervallo compreso tra 0,6 e 0,7.

Aliquota teorica di incidenza delle imposte (T) e scudo fiscale (tc)

- 20.28 Con riferimento ai parametri di natura fiscale, in coerenza con i risultati degli approfondimenti effettuati per il settore elettrico, nel documento 56/2013 si è proposto di fissare il parametro *T* pari a 35,7%, mentre il livello dello scudo fiscale è stato fissato pari al 27,5%.
- 20.29 Alcuni soggetti hanno proposto di adeguare l'aliquota fiscale *T* alla tassazione media effettivamente sostenuta dalle imprese e desumibile dai bilanci.
- 20.30 Un soggetto non ha condiviso le motivazioni alla base della mancata inclusione dell'addizionale *IRES* nell'aliquota fiscale, sulla base del presupposto che considerare tale maggiorazione nella determinazione del *WACC* non equivarrebbe a traslare il costo della *Robin Tax* sui consumatori finali, ma significherebbe poter riflettere il costo medio del denaro per le imprese distributrici.
- 20.31 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 56/2013, fissando il parametro *T* pari al 35,7% e il livello dello scudo fiscale pari al 27,5%. Tali valori verranno sottoposti a revisione su base biennale, procedendo ad una valutazione dell'incidenza fiscale sugli esercenti i servizi regolati, fermo restando che non può essere traslata la c.d. *Robin Tax*.

Tasso di inflazione

- 20.32 Un soggetto ha proposto, in analogia con quanto proposto nei documenti per la consultazione dei criteri tariffari per altri servizi regolati, di utilizzare ai fini del calcolo del *WACC* il tasso di inflazione programmata riportato nel Documento di Economia e Finanza 2013.
- 20.33 L'Autorità ritiene condivisibile tale proposta, stabilendo che in sede di prima definizione e di aggiornamento su base biennale del valore del parametro *rpi* si prenda come riferimento il tasso di inflazione programmata riportato nell'ultimo Documento di Economia e Finanza pubblicato e tenendo conto delle più recenti stime pubblicate dalle principali istituzioni economiche nazionali ed internazionali.

Maggiorazioni del tasso di remunerazione del capitale investito

- 20.34 In tema di riconoscimento di maggiorazioni al tasso di remunerazione del capitale investito, nel documento 303/2013 l'Autorità ha confermato il suo orientamento, indicato nel documento 501/2012 e nel successivo documento 56/2013, di riassorbire tali incentivi nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

Misure di compensazione del lag regolatorio

- 20.35 Nel documento 341/2012 e nel documento 56/2013 l'Autorità ha valutato la possibilità di introdurre una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale a compensazione del *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti, in coerenza con quanto previsto nel settore della distribuzione elettrica con la deliberazione ARG/elt 199/11.
- 20.36 Nel documento 56/2013, in particolare, sulla base di alcuni approfondimenti è stato evidenziato che le modalità adottate per la determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi nel triennio 2009-2011 hanno consentito alle imprese di godere dei benefici connessi all'aumento dei punti di riconsegna serviti tra l'anno $t-2$, di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie, e l'anno t , di applicazione delle tariffe, pari a circa il 3%-4%. Tale effetto avrebbe compensato le imprese per il ritardo nell'inserimento degli investimenti nella base di capitale rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie.
- 20.37 Nella prospettiva di evitare duplicazioni di meccanismi volti a compensare il *lag* regolatorio, nel medesimo documento è stato evidenziato che il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito avrebbe comportato una possibile revisione dei meccanismi di determinazione dei vincoli ai ricavi tariffari.
- 20.38 Nel corso della consultazione alcuni soggetti hanno sostenuto che molti degli investimenti futuri saranno costituiti da sostituzioni di impianti esistenti arrivati alla fine della loro vita utile e ai quali non corrisponderà un aumento dei punti di riconsegna. Alla luce di ciò, un soggetto ha proposto di definire una maggiorazione del tasso nell'ordine del 2% per i nuovi investimenti. Alcuni soggetti hanno proposto di definire una maggiorazione del tasso almeno pari all'1%.
- 20.39 Alcuni soggetti hanno sostenuto che la maggiorazione venga applicata a tutti i nuovi investimenti, compresi i lavori in corso.
- 20.40 Un soggetto ha sostenuto che la misura di compensazione del *lag* dovrebbe riguardare non solo i nuovi investimenti ma consentire anche un recupero per i ritardi nei riconoscimenti tariffari con riferimento agli investimenti pregressi, proponendo l'introduzione di una componente tariffaria aggiuntiva.
- 20.41 Alcuni soggetti hanno inoltre evidenziato che l'incremento dei punti di riconsegna si sarebbe notevolmente ridotto negli ultimi anni e sarebbe destinato ad azzerarsi, in relazione alla congiuntura economica negativa e alla maturità delle reti di distribuzione. Un soggetto ha evidenziato che in alcune località, caratterizzate da molte seconde case, il numero di punti di riconsegna è diminuito a favore dell'uso di gas in bombola e/o dell'energia elettrica.
- 20.42 Alcuni soggetti hanno sostenuto che l'introduzione di misure di compensazione del *lag* non dovrebbe avere effetti sulle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei punti di riconsegna serviti.
- 20.43 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha stimato una maggiorazione del tasso di remunerazione nell'ordine dello 0,5%-0,6%, tenuto conto della vita utile ai fini regolatori dei cespiti per il settore della distribuzione del gas. Al fine di evitare duplicazioni di meccanismi a compensazione del *lag* regolatorio, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i livelli unitari delle tariffe di riferimento siano definiti in funzione dei livelli di servizio attesi nell'anno t , sterilizzando in questo modo l'effetto legato all'incremento dei volumi di servizio dall'anno $t-2$ all'anno t .
- 20.44 L'Autorità, dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti, reputa opportuno cambiare l'approccio e prevedere che il *lag* sia riassorbito grazie all'inclusione nei valori del capitale investito dei cespiti realizzati nell'anno $t-1$, mediante un meccanismo basato su un

riconoscimento provvisorio, utilizzato per la determinazione delle perequazioni d'acconto, in cui si utilizzano i valori di pre-consuntivo e un meccanismo definitivo, utilizzato per la determinazione delle perequazioni a saldo, in cui si utilizzano i valori di consuntivo. Per i dettagli attuativi e per alcune considerazioni sulla compatibilità con le esigenze connesse allo svolgimento delle nuove gare si rimanda ai paragrafi 35.7 e seguenti.

Spunti per la consultazione

S17. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

S18. Osservazioni sulle ipotesi di assorbimento del *lag* regolatorio.

21 Criteri per la definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate

- 21.1 Come evidenziato nel documento 56/2013, per la determinazione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate l'Autorità intende applicare le stesse logiche adottate in relazione alla fissazione del livello del capitale investito centralizzato.
- 21.2 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha sostenuto che per il calcolo degli ammortamenti, il livello del capitale investito dovrebbe essere definito sulla base dei dati riportati nei rendiconti separati relativi all'anno 2011, integrati con i dati consuntivati nell'anno 2012, per tenere conto di quanto attuato dalle imprese per effetto della riforma del settore.
- 21.3 L'Autorità intende confermare la propria impostazione che si fonda sull'utilizzo dei dati desumibili dai rendiconti annuali separati relativi all'anno 2011 sia per quanto riguarda i costi operativi, sia per quanto riguarda i costi di capitale centralizzato.
- 21.4 Secondo tale impostazione l'Autorità provvederà a determinare il livello unitario degli ammortamenti (espresso in euro/punto di riconsegna) relativo alle tipologie di cespiti *immobili e fabbricati industriali e altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*. Sulla base dei dati riportati nei rendiconti annuali separati delle imprese distributrici relativi al 2011. Tali livelli unitari saranno unici su tutto il territorio nazionale.
- 21.5 Per la valorizzazione degli ammortamenti relativi al capitale centralizzato relativo al servizio di misura si terrà conto degli incrementi patrimoniali dichiarati dalle imprese e delle vite utili residue di tali tipologie di cespiti.

Spunti per la consultazione

S19. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati.

22 Determinazione dell'ammortamento per i cespiti di località

- 22.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità aveva prospettato l'ipotesi di determinare il costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti dei cespiti di località in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località, in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, e della vita utile dei cespiti ai fini regolatori che, rispetto al terzo periodo di regolazione, sarebbe stata adattata per renderla omogenea con le vite utili riportate nel decreto 226/11, repute ragioni sul piano tecnico-economico.
- 22.2 Rispetto a tali ipotesi dalla consultazione è emersa una netta contrarietà da parte degli operatori all'ipotesi di modifica delle vite utili regolatorie. Un soggetto ha evidenziato che le vite utili riportate nel decreto 226/11 saranno efficaci esclusivamente fino alla prima gara d'ambito e che le vite utili regolatorie rappresenterebbero il corretto punto di equilibrio tra la rappresentazione della durata degli impianti secondo le proprietà fisiche dei cespiti e la necessità di non deprimere in maniera eccessiva i flussi di cassa ottenibili attraverso gli ammortamenti. Un altro soggetto ha evidenziato che l'allungamento delle vite utili dei cespiti produrrebbe inoltre un aumento del carico fiscale, dal momento che l'amministrazione finanziaria utilizza le vite utili regolatorie anche ai fini fiscali.
- 22.3 L'Autorità, come evidenziato nel documento 56/2013, ritiene che la differente vita utile dei cespiti adottata nel decreto 226/11 rispetto alla vita utile regolatoria ponga tra l'altro il problema di accrescere, a parità di condizioni, il valore residuo dei cespiti, contribuendo così ad aumentare la differenza tra VIR e RAB e producendo la conseguenza, non desiderabile, di implicare un doppio riconoscimento di costi a carico dei clienti finali, che si troverebbero a pagare di nuovo ammortamenti già pagati.
- 22.4 L'ipotesi di mantenimento delle vite utili regolatorie adottate nel terzo periodo di regolazione potrebbe essere seguita solo in presenza di una modifica delle vite utili utilizzate ai fini della valutazione del VIR e implicherebbe una modifica del decreto 226/11. Considerata la difficoltà a seguire tale percorso, l'Autorità ritiene che, considerato il contesto normativo vigente, la soluzione di allungare le vite utili regolatorie, assestandole su valori più prossimi alle durate fisiche dei cespiti, sia una soluzione necessaria e tale da contribuire alla stabilità tariffaria e alla mitigazione degli effetti conseguenti al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.

Spunti per la consultazione

S20. Osservazioni sugli orientamenti per determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di località.

23 Aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati

- 23.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare in linea generale i criteri già previsti nel terzo periodo di regolazione con riferimento sia ai cespiti centralizzati di impresa, sia ai cespiti centralizzati relativi al servizio di misura, proponendo tuttavia di rimuovere la franchigia del +/- 10% prevista per l'aggiornamento dei valori unitari a copertura dei costi relativi agli *immobili e fabbricati non industriali*.

- 23.2 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono risultati favorevoli alla rimozione della franchigia, in un'ottica di semplificazione e trasparenza della regolazione. Un soggetto ha sostenuto che la rimodulazione o rimozione della franchigia possa essere effettuata solo a valle della raccolta di dati relativi alle gestioni d'ambito.
- 23.3 Un soggetto ha sostenuto che l'aggiornamento delle immobilizzazioni centralizzate dovrebbe essere effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa di distribuzione.
- 23.4 Secondo un altro soggetto, in un'ottica di trasparenza e prevedibilità dei meccanismi regolatori, l'aggiornamento dovrebbe essere effettuato utilizzando l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi. L'applicazione di tassi di variazione collegati agli investimenti aggregati di settore avrebbe generato incertezza sui livelli riconosciuti ed una loro eccessiva variabilità su base annuale.
- 23.5 In un'ottica di semplificazione, ai fini dell'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi centralizzati relativa a *immobili e fabbricati non industriali* e ad *altre immobilizzazioni materiali e immateriali*, l'Autorità intende prevedere che i valori dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi di capitale centralizzato all'interno del periodo regolatorio siano aggiornati mediante l'applicazione del metodo del *price-cap*, al fine di evitare, considerate le alternative *make or buy*, distorsioni sulle scelte delle imprese. In particolare l'Autorità è orientata ad applicare il medesimo *X-factor* previsto per l'aggiornamento dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete del servizio di distribuzione.
- 23.6 In relazione ai cespiti centralizzati del servizio di misura l'aggiornamento annuale tiene conto dei nuovi investimenti netti realizzati dalle imprese e prevede l'aggiornamento per l'inflazione.

Spunti per la consultazione

S21. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.

24 Criteri per l'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località

Trattamento nuovi investimenti

- 24.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha confermato per il servizio di misura l'impostazione indicata nella deliberazione 28/2012, mentre in relazione al servizio di distribuzione ha sviluppato, in chiave AIR, differenti opzioni di regolazione. L'**opzione T3.0** prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete sulla base di costi effettivi. L'**opzione T3.A** prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base del costo effettivo per le vecchie concessioni di dimensione comunale o sovra-comunale e l'introduzione della valutazione con criteri misti (*standard-consuntivo*) per le "nuove" concessioni per ambito. L'**opzione T3.C** e l'**opzione T3.B** prevedono l'applicazione di criteri misti rispettivamente a partire dall'anno tariffe 2016 e dall'anno tariffe 2017.
- 24.2 I criteri misti di valutazione individuati nella Tabella 3 del documento 56/2013 prevedono

differenti approcci in funzione della finalità dell'investimento (investimenti di estensione, di potenziamento e di sostituzione) e dei *driver* applicabili agli elementi della rete (elementi legati alla capacità, alla lunghezza, alla numerosità).

- 24.3 Rispetto alle ipotesi in consultazione è emersa, da parte degli operatori, una posizione di netta contrarietà a logiche di riconoscimento parametrico o basato su criteri *standard*. Un soggetto ha evidenziato perplessità rispetto alle effettive possibilità di controllare in modo efficace i dati fisici dichiarati dalle imprese.
- 24.4 Un soggetto ha sostenuto che valutazioni a costi *standard*, ancorché limitate alle categorie maggiormente rilevanti, potrebbe introdurre distorsioni e indebiti vantaggi a favore degli operatori maggiormente diffusi sul territorio. Il medesimo soggetto ha evidenziato che una spinta all'efficientamento dei costi è già implicita nell'obbligo per le imprese di distribuzione di procedere all'approvvigionamento di beni e servizi mediante gare ad evidenza pubblica. La ricerca del minor costo sarebbe pertanto già garantita dallo svolgimento di gare su scala nazionale ed europea. I costi *standard* potrebbero poi, secondo l'opinione del medesimo soggetto, influenzare negativamente il funzionamento del mercato e quei segmenti nei quali sarebbero già teoricamente conseguibili, per evoluzione tecnologica o per economie di scala raggiunte, effettive riduzioni dei prezzi.
- 24.5 Un altro soggetto, oltre a condividere la perplessità rispetto a potenziali influenzamenti del funzionamento del mercato delle componenti di rete, segnala che essendo la maggior parte delle reti di distribuzione del gas "mature", i nuovi investimenti su di esse (prevalentemente in manutenzione straordinaria o sostituzione) risultano assai poco "standardizzabili". Il medesimo soggetto ritiene che la valutazione dei nuovi investimenti debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi *standard* anche attraverso gli esiti di un monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. Tale soggetto indica pertanto la propria preferenza per l'opzione T3.0, segnalando che tale soluzione dovrebbe essere mantenuta per l'intero quarto periodo di regolazione, rimandando eventuali proposte di modifica ai successivi periodi anche sulla base degli effetti derivanti dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali. Secondo l'opinione di tale soggetto, l'adozione di costi *standard* dovrebbe tener conto della differenziazione degli interventi in relazione al grado di metanizzazione raggiunto dal Comune, alla vetustà dell'impianto. Un altro soggetto, oltre a sostenere che le imprese investono con prezzi oggettivamente efficienti (essendo tenute a realizzare le opere con procedure di gara pubblica), ritiene che eventuali efficienze marginali ancora ottenibili siano lasciate come elemento di confronto nella competizione tra gli operatori per la formulazione d'offerte di gara congruenti rispetto alle attese degli enti concedenti.
- 24.6 In merito alla valutazione dei nuovi investimenti, come già anticipato nella Parte II, l'Autorità ritiene non ottimale uno schema di regolazione tariffaria che combini da un lato ampie aree di socializzazione dei costi tra gli utenti del servizio e dall'altra meccanismi di riconoscimento dei costi a piè di lista. Oltre a ciò si ritiene che uno schema di regolazione che preveda meccanismi incentivanti solo in relazione ai costi operativi, considerate tra l'altro le note difficoltà a perimetrare i costi da capitalizzare, non possa favorire nel medio-lungo termine uno sviluppo efficiente del servizio.
- 24.7 Tali ragioni rendono necessaria l'introduzione di schemi di regolazione incentivante anche con riferimento ai costi di capitale. Peraltro sono note le difficoltà operative a definire tali schemi incentivanti, come sperimentato nel corso del terzo periodo regolatorio, quando è stata tentata l'introduzione di criteri di valutazione dei nuovi investimenti a costi *standard* che ha portato poi a successive proroghe del regime basato sui costi a consuntivo.

- 24.8 L'Autorità intende, per le ragioni sopra esposte, abbandonare, eventualmente con gradualità, i criteri di valutazione degli investimenti basati su logiche a piè di lista. Considerate le obiettive difficoltà riscontrate, l'Autorità ritiene opportuno sviluppare i necessari approfondimenti prima di procedere all'introduzione di criteri di valutazione basati su logiche *standard*/parametriche e reputa pertanto realistico prevedere che il varo della disciplina per la valutazione dei nuovi investimenti possa essere portata a termine entro l'anno 2014, con pubblicazione di uno specifico documento per la consultazione nella primavera 2014 e l'adozione del provvedimento finale nell'autunno 2014. Di conseguenza l'Autorità è orientata all'adozione dell'**opzione T3.B**.
- 24.9 Rispetto alle ipotesi prospettate nel documento 56/2013, che prevedevano l'applicazione di logiche di riconoscimento a consuntivo per gli investimenti di sostituzione, considerato quanto emerso in consultazione, secondo cui, essendo il settore maturo, una porzione consistente di investimenti sarebbe legata a sostituzioni di impianti esistenti, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di introdurre logiche di tipo *output based* anche per tali tipi di intervento, pena l'inefficacia dello strumento regolatorio.
- 24.10 Appare peraltro evidente che soluzioni *output based* applicate agli interventi di sostituzione possano non essere di immediata individuazione. Pertanto l'Autorità ritiene opportuno svolgere gli opportuni approfondimenti volti a verificare l'applicabilità concreta di tali soluzioni e a esplorare eventuali ipotesi alternative che potrebbero sostanzarsi nell'adozione di valutazione a costi *standard* mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento ovvero nell'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017. L'ipotesi di applicazione del metodo del *price-cap* appare coerente, sul piano metodologico, con le esigenze di un settore maturo dove le attività di investimento sono prevalentemente destinate alla sostituzione e al mantenimento dello *stock* di capitale esistente.
- 24.11 Tali soluzioni potrebbero essere abbinate a meccanismi di *profit/loss sharing*, da applicare o in occasione della chiusura del periodo regolatorio o, nel caso delle nuove concessioni per ambito, a fine periodo di concessione.
- 24.12 Con riferimento al servizio di misura l'Autorità è orientata a confermare l'approccio individuato nella deliberazione 28/2012, basato su logiche di riconoscimento a costi *standard*. In relazione al sostegno all'avvio di attività di installazione massiva di misuratori elettronici per il *mass market* l'Autorità è orientata a prevedere specifiche disposizioni, come illustrate nel paragrafo 39.7.

Aggiornamento stock iniziale

- 24.13 Lo *stock* iniziale di cespiti può essere valutato sulla base del VIR o in continuità di criteri rispetto al terzo periodo di regolazione, sulla base della RAB.
- 24.14 Nel caso di valutazione delle immobilizzazioni dei cespiti secondo il metodo del costo storico rivalutato l'aggiornamento del valore iniziale viene effettuato aggiornando i valori per l'inflazione, mediante applicazione del deflatore degli investimenti lordi, e sottraendo al valore iniziale gli ammortamenti via via riconosciuti e le dismissioni dichiarate.
- 24.15 Nel caso di valutazione del capitale investito sulla base del VIR, ai fini dell'aggiornamento il valore del medesimo VIR deve essere stratificato per anno di acquisizione. A questo scopo l'Autorità reputa opportuna l'introduzione di un vettore *standard* di pesi, differenziato sulla base dell'anno di prima fornitura, che consenta di ripartire il VIR per anno di acquisizione, costruito secondo logiche coerenti con quelle adottate nel settore elettrico nel quarto periodo

di regolazione⁷. Tale soluzione, in apparenza complessa sul piano analitico, favorisce la prevedibilità dei flussi tariffari futuri. Anche le dismissioni possono essere gestite in modo parametrico, fissando un percorso teorico che potrebbe essere verificato periodicamente.

Determinazione del valore di rimborso a regime

- 24.16 Il decreto legislativo n. 164/00, all'articolo 14, comma 8, prevede che "Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà".
- 24.17 L'Autorità ritiene che, ai fini di dare certezza agli investitori, sia opportuno che prima dello svolgimento delle gare siano definiti i meccanismi di determinazione del valore degli *asset* alla fine del periodo di regolazione.
- 24.18 A questo scopo l'Autorità è orientata a valutare l'ipotesi di prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 164/00, sia determinato come somma di:
- valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR, aggiornato con la metodologia indicata nel paragrafo 24.15;
 - valore dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio implicito del capitale investito, determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 24.10 e 24.11.

Spunti per la consultazione

S22. Osservazioni sulle ipotesi per il riconoscimento dei nuovi investimenti.

S23. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello *stock* di capitale valutato a VIR.

S24. Osservazioni sulle ipotesi per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo.

25 Disposizioni per le località in avviamento

- 25.1 La scelta di prevedere ampi ambiti di socializzazione dei costi di investimento rende necessario introdurre opportuni contrappesi volti a fornire opportuni stimoli allo sviluppo efficiente delle infrastrutture.

⁷ Si veda per i dettagli l'Appendice A2 della relazione AIR alla deliberazione 199/11.

- 25.2 Anche nel caso delle località in avviamento l’Autorità è orientata ad applicare logiche di tipo *output based* per il riconoscimento dei costi di investimento per favorire lo sviluppo efficiente del servizio ed evitare che siano realizzate infrastrutture a beneficio di un numero sub-ottimale di utilizzatori.

Spunti per la consultazione

S25. Osservazioni sulle ipotesi sull’introduzione di un tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento.

PARTE VI – TARIFFE E PEREQUAZIONE

26 Struttura e articolazione delle tariffe di riferimento

Servizio di distribuzione – gestione delle reti

- 26.1 Nel documento 257/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di confermare l’attuale articolazione della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, come segue:
- componente a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate;
 - componente a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione;
 - componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione.
- 26.2 Mentre con riferimento alle componenti a copertura dei costi di capitale l’Autorità ha proposto di confermare l’attuale struttura monomia, rispetto alla componente a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, l’Autorità ha sottoposto a valutazione AIR alcune ipotesi alternative di modifica dell’attuale struttura monomia con una struttura binomia, nell’ottica di incrementare la *cost reflectivity* della tariffa di riferimento.
- 26.3 In particolare l’opzione nulla è stata confrontata con un’ipotesi di introduzione, accanto ad una componente fissa espressa in euro/punto di riconsegna, di una componente variabile espressa in euro/unità di volume distribuito (*smc*), con allocazione sulla quota variabile del 5% dei costi operativi (**opzione T7.A**) o del 10% dei costi operativi (**opzione T7.B**).
- 26.4 Nel corso della consultazione è stato evidenziato che l’introduzione di componenti legate ai volumi determinerebbe un aumento della complessità gestionale e l’insorgere di costi aggiuntivi derivanti dall’aggiornamento dei sistemi informativi e di rendicontazione. Tale intervento, inoltre, porterebbe a variazioni marginali del costo del servizio di fornitura per il cliente finale. La soluzione prospettata, infine, determinerebbe un incremento della complessità dei meccanismi di perequazione.
- 26.5 Diversi soggetti non hanno ritenuto condivisibile l’ipotesi, sostenuta nel documento 257/2013, secondo cui l’introduzione della componente responsabilizzerebbe i distributori rispetto alla corretta rilevazione e quantificazione dei volumi distribuiti, non esistendo un motivo per cui le imprese possano trarre vantaggio dalla quantità dei volumi distribuiti ed essendo già previsti degli indennizzi automatici alle società di vendita in caso di rilevazioni non corrette. Un soggetto ha evidenziato che le eventuali incertezze nella misurazione sarebbero determinate dall’inaccessibilità dei misuratori. Un soggetto ha invece evidenziato che la soluzione illustrata nel documento 257/2013 incentiverebbe l’accuratezza nello svolgimento delle attività di raccolta e validazione delle letture dei gruppi di misura.
- 26.6 Un soggetto ha ritenuto non condivisibile l’ipotesi che i costi della distribuzione dipendano dal volume distribuito; il costo di odorizzazione rappresenterebbe infatti una quota trascurabile del costo totale, molto inferiore al 5-10% ipotizzato in consultazione. Un soggetto ha proposto di effettuare una raccolta dati ai fini del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti.
- 26.7 In caso di introduzione di una quota parte del vincolo dei ricavi legato ai volumi, un soggetto ha proposto di considerare, in luogo del volume distribuito, il volume immesso nella rete di distribuzione. Il volume distribuito sarebbe infatti oggetto di continui assestamenti nei mesi

successivi per effetto dei conguagli di volume conseguito alla disponibilità delle letture. Inoltre, il costo di odorizzazione sarebbe più legato al volume immesso in rete.

- 26.8 Rispetto alle ipotesi di regolazione proposte nel documento 237/2013, l’Autorità intende proporre l’adozione dell’**opzione T7.A**, che appare una soluzione equilibrata alla luce delle osservazioni emerse in sede di consultazione, definendo una struttura binomia della componente della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione, espressa in euro/punto di riconsegna ed euro/unità di volume distribuito (*smc*), con allocazione sulla quota variabile del 5% dei costi operativi. Tale soluzione, oltre a migliorare l’orientamento ai costi delle tariffe, consentirebbe di rafforzare l’incentivo all’accuratezza nella rilevazione delle quantità distribuite e favorire un minimo *sharing* del rischio volume, favorendo così la responsabilizzazione nelle scelte di investimento, in logica *output based*. L’introduzione di una componente variabile consente di riallocare su basi di maggiore equità e ragionevolezza il rischio legato ad una contrazione dei volumi tra impresa distributrice e cliente finale.

Servizio di misura

- 26.9 Con riferimento al quarto periodo di regolazione l’Autorità intende confermare l’attuale struttura della tariffa di riferimento per il servizio di misura, articolata come segue:
- componente a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - componente a copertura dei costi dei concentratori;
 - componente a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di misura;
 - componente a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei misuratori;
 - copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure.
- 26.10 Sul piano della struttura, l’Autorità intende confermare l’attuale impostazione che prevede l’applicazione di tariffe di riferimento espresse in euro/punto di riconsegna.

Servizio di commercializzazione

- 26.11 Nel documento 257/2013 l’Autorità ha proposto di confermare l’attuale struttura della tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura (*COT*).
- 26.12 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha condiviso tale ipotesi. Un soggetto ha tuttavia sostenuto che, essendo i costi generati dalle strutture centralizzate delle imprese di distribuzione soggetti ad economie di scala, dovrebbero essere previsti valori degressivi della componente tariffaria al crescere dalla dimensione dell’impresa.
- 26.13 Con riferimento al quarto periodo di regolazione l’Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 257/2013, definendo una tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione espressa in euro per punto di riconsegna ed unica su base nazionale.

Spunti per la consultazione

S26. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione della tariffa di riferimento.

27 Struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie

Servizio di distribuzione

- 27.1 Nel documento 257/2013 l’Autorità ha proposto una revisione dei criteri di allocazione dei costi per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria, nell’ottica di incrementarne il grado di *cost-reflectivity*, valutando diverse opzioni sulla base della metodologia AIR.
- 27.2 In particolare, l’opzione nulla è stata confrontata con ipotesi alternative che prevedono una rimodulazione dell’articolazione tariffaria di riferimento (**opzione T6.A**) o una ridefinizione dei criteri di allocazione dei costi sulle componenti fisse e variabili, prevedendo una differenziazione delle quote fisse sulla base di raggruppamenti in funzione della classe del gruppo di misura (**opzione T6.B**).
- 27.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione, pur condividendo in generale il principio di aumentare la *cost reflectivity* delle tariffe, hanno evidenziato l’onerosità a livello gestionale dell’introduzione di modifiche nella struttura delle tariffe obbligatorie, soprattutto a livello di sistemi di fatturazione e reportistica. In particolare, la gestione di componenti differenziate sulla base delle caratteristiche del cliente, come la classe del gruppo di misura, creerebbe notevoli complicazioni nella gestione dei sistemi informativi. Ulteriori complessità gestionali potrebbero derivare dal cambio di calibro del misuratore nel corso dell’anno.
- 27.4 Diversi soggetti hanno evidenziato che tale revisione renderebbe necessaria la creazione di nuovi flussi informativi tra imprese di distribuzione e società di vendita, risultando necessario valutare la tempistica per l’effettiva implementazione e i costi incrementali ad essi associati.
- 27.5 Un soggetto ha proposto che, in caso di modifiche della struttura tariffaria, le eventuali quote fisse dovrebbero essere riferibili non al calibro dei contatori ma agli stessi scaglioni delle quote variabili. Un altro soggetto ha evidenziato che l’eventuale differenziazione delle quote fisse per tipologia di utenza potrebbe evitare criticità relative all’accesso al servizio da parte delle piccole utenze.
- 27.6 Per questi motivi, nell’ambito della consultazione, è emersa una preferenza per l’opzione nulla e l’**opzione T6.A**, che prevede solo una rimodulazione dell’articolazione tariffaria di riferimento. Un soggetto ha proposto, al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, di prevedere un aumento del peso delle componenti fisse, senza tuttavia apportare modifiche all’articolazione della componente variabile sugli attuali otto scaglioni.
- 27.7 L’Autorità, alla luce degli esiti della consultazione, è orientata a dare attuazione alla riforma della struttura della tariffa obbligatoria del servizio di distribuzione da attuarsi in due fasi.
- 27.8 In una prima fase, con decorrenza dall’anno 2014, l’Autorità intende implementare l’**opzione T6.A**, prevedendo che la rimodulazione dell’articolazione tariffaria di riferimento sia prioritariamente finalizzata ad operare una riduzione dei corrispettivi unitari relativi agli

scaglioni per consumi annui superiori a 200.000 *smc*, che potrebbe essere compensata da un incremento dei corrispettivi unitari previsti per gli scaglioni tariffari intermedi, lasciando invece invariati i corrispettivi dei primi scaglioni, in un'ottica di equità.

- 27.9 In una seconda fase, con decorrenza dall'anno 2015, in coerenza con quanto previsto per il servizio di misura (si veda il paragrafo 27.12) l'Autorità è orientata a prevedere una modulazione delle quote fisse della tariffa obbligatoria a copertura dei costi del servizio di distribuzione – infrastrutture di rete basata sulle classi del gruppo di misura installato. In particolare è prevista l'introduzione di tre macro-classi (gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6; gruppi di misura di classe superiore a G6 e inferiore o uguale a G40; gruppi di misura di classe superiore a G40). Tali raggruppamenti dovrebbero consentire il superamento delle potenziali criticità, segnalate in consultazione, che deriverebbero da installazioni di gruppi di misura non sempre adeguati rispetto alle effettive portate richieste nei punti di riconsegna.

Servizio di misura

- 27.10 Nel documento 257/2013 l'Autorità, nel perseguimento di obiettivi orientati ad una tariffazione *cost-reflective*, ha espresso l'orientamento di introdurre una differenziazione della tariffa relativa al servizio di misura anche in funzione della classe del gruppo di misura, definendo tre raggruppamenti coerenti con quelli ipotizzati con riferimento al servizio di distribuzione nell'**opzione T6.B**.
- 27.11 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno dimostrato generale contrarietà rispetto a tale ipotesi, per le medesime motivazioni già illustrate con riferimento al servizio di distribuzione. Inoltre, è stato evidenziato che gli oneri aggiuntivi risulterebbero difficilmente giustificabili in termini di maggiore rappresentatività del costo del servizio per il cliente finale.
- 27.12 A partire dall'anno 2015, in ragione all'esigenza di garantire adeguate tempistiche per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione, l'Autorità è orientata a differenziare, in ottica di migliorare l'orientamento ai costi delle tariffe, la componente a copertura dei costi del servizio di misura in funzione della classe del gruppo di misura installato, in analogia a quanto descritto con riferimento alla tariffa obbligatoria del servizio di distribuzione.

Servizio di commercializzazione

- 27.13 Con riferimento al servizio di commercializzazione, l'Autorità propone di confermare la struttura tariffaria prevista nel terzo periodo di regolazione, prevedendo che l'elemento $\tau_1(\text{cot})$ sia fissato pari al valore assunto dalla componente $t(\text{cot})$ della tariffa di riferimento.

Componenti UG₁, GS, RE ed RS

- 27.14 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di rimodulare la componente UG_1 introducendo elementi di degressività, in logica di migliorare la *cost reflectivity*, mentre con riferimento alle componenti GS , RE ed RS ha proposto di introdurre elementi di degressività della componente variabile o strutture binomie delle quote aggiuntive.
- 27.15 Nel corso della consultazione non è emersa una chiara prevalenza di giudizio in merito all'ipotesi illustrata. Alcuni soggetti si sono dichiarati favorevoli alla rimodulazione delle quote aggiuntive, purché questa non comporti un aggravio della complessità delle attività di fatturazione e rendicontazione. Alcuni soggetti hanno inoltre evidenziato le difficoltà

implementative che si registrerebbero in caso di differenziazione in base alla caratteristiche del cliente.

- 27.16 Un soggetto ha proposto di rinviare di almeno un anno l'implementazione dell'ipotesi di rimodulazione.
- 27.17 Con riferimento al prossimo periodo di regolazione l'Autorità intende dar seguito all'orientamento iniziale, prevedendo due aliquote di tali componenti. Una prima aliquota verrà applicata ai consumi riferiti ai primi 6 scaglioni tariffari, una seconda aliquota, di importo ridotto, troverà applicazione ai consumi appartenenti agli scaglioni 7 e 8, così come previsti nella Tabella 6 della RTDG⁸. Tale modifica potrà trovare applicazione a partire dall'anno 2014.

Spunti per la consultazione

S27. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie.

S28. Osservazioni sull'ipotesi di differenziazione delle quote fisse per raggruppamenti di classi di gruppi di misura.

28 Ambiti tariffari

- 28.1 Nel documento 257/2013, l'Autorità ha proposto di rivedere l'impostazione del perimetro di applicazione delle tariffe obbligatorie, confrontando diverse opzioni di regolazione sulla base della metodologia AIR.
- 28.2 In particolare l'opzione nulla, consistente nel mantenimento dell'attuale ripartizione in sei aree geografiche, è stata confrontata con due ipotesi alternative, che prevedono rispettivamente la determinazione di ambiti tariffari corrispondenti a quelli definiti sulla base del decreto ministeriale 19 gennaio 2011⁹ (**opzione T5.A**) e la definizione di un unico ambito tariffario (**opzione T5.B**).
- 28.3 Numerosi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno proposto, in luogo della definizione di ambiti tariffari coincidenti con quelli di concessione, di mantenere gli attuali ambiti tariffari, nell'ottica di garantire la promozione della concorrenza nel settore della vendita, di non incrementare il livello di complessità del sistema tariffario e di consentire una confrontabilità delle offerte per il cliente finale. L'eccessiva variabilità dei livelli tariffari sul territorio, inoltre, potrebbe determinare effetti disincentivanti l'attività di investimento delle imprese distributrici. Secondo alcuni soggetti, infine, risulterebbe prioritario mantenere una omogeneità del sistema tariffario di distribuzione e trasporto.
- 28.4 Diversi soggetti hanno evidenziato che la definizione di ambiti tariffari coincidenti con gli ambiti di concessione non risulterebbe in ogni caso implementabile da gennaio 2014, richiedendosi almeno sei mesi per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione e reportistica.

⁸ La RTDG è l'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificato e integrato.

⁹ Decreto recante "Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale" e del decreto ministeriale 18 ottobre 2011, recante "Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale".

- 28.5 Alcuni soggetti hanno proposto di definire un unico ambito tariffario, pur evidenziando la complessità gestionale derivante dall'introduzione di componenti tariffarie *ad hoc* per ambito.
- 28.6 Con riferimento al quarto periodo di regolazione l'Autorità è orientata ad adottare l'opzione **opzione T5.0**, che prevede il mantenimento delle attuali sei aree geografiche del Paese, all'interno delle quali applicare condizioni tariffarie omogenee. L'Autorità ritiene infatti che la determinazione degli ambiti tariffari in coerenza con quelli di concessione, pur consentendo di contenere i sussidi all'interno dell'ambito tariffario, determinerebbe un significativo incremento del livello di complessità del sistema tariffario. Peraltro, come già evidenziato nella parte relativa all'aggiornamento dei costi di capitale, l'Autorità ritiene che l'adozione di ampie aree di socializzazione dei costi possa portare a una deresponsabilizzazione delle scelte di investimento e pertanto reputa necessario accompagnare l'ipotesi di mantenimento degli attuali sei ambiti tariffari con meccanismi di valutazione dei nuovi investimenti basati su criteri *standard* o parametrici.

Spunti per la consultazione

S29. Osservazioni sugli orientamenti finali relativi alla definizione degli ambiti tariffari.

29 Componente a copertura dei canoni comunali

- 29.1 In tema di riconoscimento in tariffa dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni comunali, nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto l'introduzione di specifiche disposizioni che impediscano il conseguimento di ricavi effettivi superiori al livello del valore del $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 59.4 della RTDG, sterilizzando gli effetti legati alla variazione del numero dei punti di riconsegna serviti tra l'anno $t-2$ e l'anno t .
- 29.2 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono risultati in linea generale favorevoli all'ipotesi di sterilizzazione dell'effetto volume. Alcuni soggetti hanno evidenziato che il fenomeno di incremento dei punti di riconsegna non è generalizzabile e non dovrebbe verificarsi nemmeno nei prossimi anni. Un soggetto ha evidenziato che in ragione della prospettiva limitata di applicazione della componente, che verrà meno a seguito delle gare d'ambito, eventuali modifiche alla fatturazione condurrebbero ad un aggravio superfluo dei costi, principalmente legato all'aggiornamento dei sistemi informativi.
- 29.3 Diversi soggetti hanno proposto di introdurre un flusso standardizzato di comunicazione tra imprese di distribuzione e imprese di vendita al fine di identificare i punti di riconsegna interessati dall'applicazione della componente tariffaria.
- 29.4 Un soggetto ha proposto di superare in fase di fatturazione verso il cliente finale l'attuale impostazione per località, definendo una componente tariffaria per Comune.
- 29.5 Un soggetto ha proposto di stabilire che l'importo in euro/punto di riconsegna venga fatturato sia dal distributore che dal venditore in quote mensili, al fine di non creare disallineamenti di applicazione in caso di *switching* o attivazioni in corso d'anno.
- 29.6 L'Autorità intende dare seguito all'orientamento espresso nel documento 257/2013, prevedendo che la componente tariffaria sia determinata dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile

per l'anno t in luogo di assumere che questi siano pari ai punti di riconsegna serviti nell'anno $t-2$, secondo quanto disposto dal comma 23.1, lettera a), della RTDG.

Spunti per la consultazione

S30. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della componente tariffaria *COL*.

30 Componente a copertura della differenza tra VIR e RAB

- 30.1 Nel documento 257/2013, in relazione alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, l'Autorità ha valutato la possibilità di introdurre una specifica componente tariffaria da applicare a livello di singolo Comune, al fine di evitare forme di sussidiazione territoriale inter-comunale e di favorire la massima responsabilizzazione degli Enti locali concedenti nella vigilanza sulla determinazione del valore di rimborso.
- 30.2 Nel corso della consultazione alcuni soggetti hanno evidenziato che l'introduzione di componenti tariffarie per Comune determinerebbe un incremento della complessità nella gestione della fatturazione e reportistica e confliggerebbe con gli obiettivi di promozione della concorrenza e di semplificazione dei meccanismi regolatori. Tale intervento, inoltre, ostacolerebbe la confrontabilità delle offerte per i clienti finali.
- 30.3 In consultazione è inoltre emerso che la forte variabilità delle tariffe a livello di singoli comuni appartenenti ad un medesimo ambito potrebbe essere ridotta riconducendo l'effetto del differenziale VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovraregionali o, in subordine, a livello di ATEM. Un soggetto ha proposto, in un'ottica di semplificazione, di applicare un'unica componente tariffaria a livello nazionale.
- 30.4 L'Autorità, in un'ottica di semplificazione regolatoria, è orientata a definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovraregionali, in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria. L'Autorità intende peraltro valutare l'ipotesi di prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza VIR-RAB nei casi in cui lo scostamento sia superiore al 25% e il livello della RAB di località unitaria, espressa in euro/pdr, risulti non inferiore alla media nazionale.

Spunti per la consultazione

S31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.

31 Componente relativa allo sconto tariffario di gara

- 31.1 L'Autorità intende valutare l'ipotesi di introdurre una specifica componente tariffaria (*ST*), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario

offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11.

- 31.2 Considerato l'orientamento a definire tariffe obbligatorie articolate per ambiti tariffari di dimensione macro-regionale, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che anche la componente tariffaria *ST* sia definita per aree geografiche omogenee, con socializzazione dei benefici connessi agli sconti formulati in sede di gara in un ambito di dimensione maggiore rispetto all'ATEM.

Spunti per la consultazione

S32. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente tariffaria *ST*.

32 Aggiornamento annuale delle tariffe obbligatorie

- 32.1 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto, nell'ottica di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie, di modificare i criteri di aggiornamento della tariffa obbligatoria, prevedendo che nel fissare i valori delle quote variabili si stimino i volumi distribuiti nell'anno *t*, sulla base delle medie annue di consumo destagionalizzate e dei *trend* attesi relativi al numero di punti di riconsegna serviti nell'anno *t*. Nella proposta dell'Autorità, eventuali squilibri di gettito conseguenti a differenze tra volumi attesi e volumi effettivi sarebbero in ogni caso gestiti nell'ambito dei meccanismi di perequazione.
- 32.2 Nel corso della consultazione è emersa in generale una condivisione della proposta, purché non vi sia un impatto sui meccanismi di perequazione, ed è stato evidenziato che la modifica dei criteri di aggiornamento consentirebbe di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie. Un soggetto ha proposto che i *trend* attesi vengano determinati sulla base delle migliori stime fatte dai distributori.
- 32.3 L'Autorità intende confermare la proposta illustrata nel documento 257/2013, procedendo in sede di definizione delle tariffe obbligatorie ad una stima della variazione dei volumi distribuiti, sulla base dei dati storici relativi ai volumi distribuiti opportunamente declimatizzati e di una previsione di variazione dei punti di riconsegna.

Spunti per la consultazione

S33. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento della tariffa obbligatoria.

33 Vincoli ai ricavi ammessi

Composizione del vincolo ai ricavi ammessi

- 33.1 Con riferimento alla composizione dei vincoli ai ricavi ammessi, nel documento 257/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione.

- 33.2 Per il quarto periodo di regolazione l’Autorità propone di definire per ciascuna impresa distributrice c , in ciascun anno t , un vincolo ai ricavi ammessi $VRT_{t,c}$ a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura, composto da tre parti:
- un vincolo ai ricavi ammessi a copertura del servizio di distribuzione $VRD_{t,c}$, a sua volta suddiviso in:
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati $VRD_{t,c}^{CEN}$;
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località $VRD_{t,c}^{LOC}$;
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura $VRM_{t,c}$, a sua volta suddiviso in:
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi centralizzati $VRM_{t,c}^{CEN}$;
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale $VRM_{t,c}^{capex}$;
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi $VRM_{t,c}^{opex}$;
 - un vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi per la commercializzazione dei servizi di distribuzione di misura $VRC_{t,c}$.

Variabili di scala per la determinazione del vincolo ai ricavi ammessi

- 33.3 Nel documento 257/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di modificare la forma del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione prevedendo che la quota parte destinata alla copertura dei costi operativi sia suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti, in modo tale da rendere più aderente il vincolo ai ricavi ammessi rispetto alla funzione di costo di distribuzione.
- 33.4 Diversi soggetti hanno evidenziato l’onerosità gestionale di tale modifica, che non troverebbe giustificazione in un aumento significativo della *cost reflectivity* della tariffa. Un soggetto non ha ritenuto condivisibile tale ipotesi, in ragione del fatto che le imprese distributrici non possiedono alcuna leva commerciale per influenzare i volumi distribuiti.
- 33.5 L’Autorità, in coerenza con le scelte adottate con riferimento alla struttura delle tariffe di riferimento, intende dare seguito all’impostazione illustrata nel documento 257/2013, stabilendo che il 5% del vincolo ai ricavi ammessi destinato alla copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione sia legato ai volumi distribuiti, mentre la quota restante rimanga legata ai punti di riconsegna serviti. Tale impostazione consente di responsabilizzare maggiormente l’impresa distributtrice rispetto alla puntuale rilevazione delle quantità effettivamente erogate agli utenti e appare più aderente ai costi, in quanto circa il 5% dei costi operativi dipende dai volumi di gas distribuito.
- 33.6 Per quanto riguarda le componenti del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale, rispetto all’impostazione adottata nel terzo periodo regolatorio, l’Autorità, in parallelo all’introduzione di specifici meccanismi volti a compensare il *lag* regolatorio, intende valutare l’ipotesi di adottare specifiche misure volte a sterilizzare la variazione dei volumi di servizio, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo efficiente del servizio. Tale misure potrebbero sostanzarsi nel riconoscimento in somma fissa della quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi di capitale.

Spunti per la consultazione

S34. Osservazioni sulle ipotesi di strutturazione dei vincoli ai ricavi ammessi.

34 Meccanismi di perequazione

- 34.1 Nel documento 341/2012, nell'ottica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, l'Autorità ha avviato una riflessione in merito alla possibilità di abolire i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura, prospettando l'ipotesi di sostituirli con meccanismi di bilanciamento intertemporale.
- 34.2 Sulla base degli approfondimenti condotti, l'Autorità ha ritenuto in parte condivisibili le osservazioni pervenute durante la consultazione volte ad evidenziare che la sostituzione dei meccanismi di perequazione con meccanismi di bilanciamento intertemporale potrebbe presentare dei profili di criticità nell'attuale contesto di mercato. Per questo motivo, nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto di rinviare la valutazione dell'ipotesi di assorbire i meccanismi di perequazione a valle del processo di riforma per ambiti di concessione.
- 34.3 Rispetto a tale ipotesi dalla consultazione non sono emerse particolari criticità, pertanto l'Autorità conferma l'ipotesi di mantenere i meccanismi di perequazione anche nel quarto periodo regolatorio.
- 34.4 Le modalità di finanziamento degli squilibri di perequazione saranno coerenti con le ipotesi sviluppate in relazione alla dimensione degli ambiti tariffari.

Perequazione del servizio di distribuzione

- 34.5 Come evidenziato nel documento 257/2013, l'Autorità è orientata a dare continuità ai meccanismi di perequazione relativi al servizio di distribuzione attivati nel terzo periodo di regolazione.
- 34.6 Dalla consultazione non sono emersi particolari criticità. Alla luce della consultazione l'Autorità conferma tale orientamento.

Perequazione del servizio di misura

- 34.7 Nel documento 257/3013 l'Autorità ha espresso i seguenti orientamenti con riferimento al meccanismo di perequazione del servizio di misura:
- adeguare la formula della perequazione dei costi per riflettere le modifiche del vincolo ai ricavi ammessi, in particolare con riferimento alle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche dei misuratori;
 - modificare le modalità di determinazione della penalità prevista dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* per i casi di ritardo nell'assolvimento degli obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici (elemento *RPM*), rimodulando la penalità unitaria attraverso una sua maggiore segmentazione e il suo dimensionamento in funzione del costo di capitale dei misuratori da installare e non dei misuratori tradizionali;
 - estendere il perimetro di applicazione del meccanismo di penalità e contestualmente ridurre l'ambito di attivazione degli strumenti sanzionatori.

- 34.8 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale ritenuto condivisibile la proposta di adeguare la formula della perequazione per tenere conto dei costi relativi alle verifiche dei misuratori.
- 34.9 Alcuni soggetti hanno sostenuto che l'attuale livello della penalità unitaria sarebbe già sufficientemente dissuasivo/disincentivante e che non sarebbe opportuna una sua rimodulazione. Un soggetto ha proposto di prevedere che gli aumenti della penale unitario trovino applicazione a partire dal secondo o terzo anno di inadempienza rispetto agli obblighi di sostituzione previsti dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*. Un soggetto ha proposto che il grado di assolvimento degli obblighi sia valutato distintamente per le classi di misuratori G4 e G6.
- 34.10 L'Autorità intende sviluppare meccanismi di perequazione del servizio di misura coerenti con l'articolazione delle relative tariffe di riferimento e obbligatorie.
- 34.11 L'Autorità, in relazione a quanto emerso nella consultazione, ritiene di non dare attuazione all'ipotesi di incremento della penale unitaria, rinviandone la possibile modulazione all'avvio del *roll out* dei misuratori per il *mass market*.

Spunti per la consultazione

S35. Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi di perequazione.

35 Criteri per la determinazione tariffaria d'ufficio e rettifiche dei dati

Determinazione tariffaria d'ufficio

- 35.1 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto di confermare in linea generale l'impostazione di base per il calcolo della tariffa d'ufficio adottata nel terzo periodo di regolazione. Ai fini della determinazione d'ufficio, le regole attuali prevedono di assumere i valori tariffari più bassi definiti sulla base delle determinazioni tariffarie puntuali con riferimento a località con caratteristiche omogenee, escludendo con finalità cautelative il primo decile di valori. Nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto di non prevedere tale esclusione ai fini dell'individuazione dei livelli tariffari minimi da riconoscere.
- 35.2 Alcuni soggetti hanno proposto che nel caso di ambiti affidati tramite gara in cui manchino informazioni rilevanti per la determinazione dei ricavi di riferimento, sia prevista la possibilità per il gestore subentrante di utilizzare, ai fini tariffari, i dati contenuti negli obblighi informativi, quanto stabilito ai fini del calcolo del VIR nonché quanto risultante da perizie asseverate qualora disponibili. Un soggetto ha proposto di prevedere che, in vista della conduzione delle gare per ambito, il gestore uscente non sia solo tenuto a fornire al gestore subentrante i dati necessari ai fini tariffari, ma sia espressamente obbligato ad assumerne espressamente le relative responsabilità, fornendo le relative dichiarazioni di veridicità.
- 35.3 L'Autorità intende confermare le attuali regole per la determinazione d'ufficio, che prevedono di assumere i valori tariffari più bassi definiti sulla base delle determinazioni tariffarie puntuali con riferimento a località con caratteristiche omogenee, senza più escludere il primo decile di valori, in ragione dell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici nell'invio dei dati.

Tempistiche di pubblicazione delle tariffe e campagne per la raccolta dati

- 35.4 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha inteso valutare la possibilità di scindere in due momenti distinti l'approvazione delle tariffe obbligatorie e l'approvazione delle tariffe di riferimento, ipotizzando che le prime vengano approvate nel mese di dicembre dell'anno $t-1$, a seguito di una campagna autunnale di raccolta dati, mentre le seconde vengano approvate entro il mese di aprile dell'anno t , a seguito di una campagna invernale di raccolta dati.
- 35.5 Rispetto alle ipotesi prospettate nel documento 257/2013, dalla consultazione sono emersi elementi di criticità soprattutto in relazione alla pubblicazione della tariffa di riferimento, che sarebbe tardiva rispetto alle esigenze di formulare previsioni sui flussi di ricavo del periodo.
- 35.6 Sotto questo aspetto l'Autorità, essendo tale tempistica già adottata per il settore elettrico ed essendoci una certa stabilità nelle determinazioni tariffarie, ritiene che le imprese abbiano gli strumenti per formulare previsioni adeguate sul gettito tariffario atteso.
- 35.7 L'Autorità ha condotto specifici approfondimenti sulle esigenze connesse con l'avvio delle nuove gare d'ambito, in particolare con le problematiche relative alla corretta perimetrazione delle partite tariffarie di competenza del gestore entrante e del gestore uscente, in parte connesse con il *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti, nonché in relazione all'esigenza di predisporre un sistema tariffario che risulti adeguato rispetto all'esigenza di attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di determinazione del valore di rimborso a fine periodo.
- 35.8 Alla luce di tali approfondimenti l'Autorità ritiene opportuno introdurre alcune novità nelle tempistiche, che si accompagnano agli interventi volti ad annullare il *lag* regolatorio e i suoi effetti.
- 35.9 In particolare l'Autorità intende modificare l'ipotesi iniziale di prevedere due campagne di raccolta dati, una autunnale e una invernale, posticipando quest'ultima di qualche mese.
- 35.10 In sintesi l'Autorità è orientata a prevedere una raccolta dati nell'autunno dell'anno $t-1$ in cui vengono raccolti i dati di investimento a consuntivo relativi all'anno $t-2$ e i dati di investimento pre-consuntivi relativi all'anno $t-1$. Sulla base di tali dati l'Autorità entro il mese di dicembre dell'anno $t-1$ pubblica tariffe di riferimento provvisorie (provvisorie limitatamente alle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località), basate sui dati di pre-consuntivo dell'anno $t-1$. Sulla base dei dati pre-consuntivi vengono altresì determinati gli importi di perequazione d'acconto.
- 35.11 Nel mese di giugno dell'anno t , l'Autorità procede poi alla raccolta di eventuali rettifiche relative ai dati acquisiti nella campagna autunnale e procede alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative all'anno t .
- 35.12 Al fine di limitare possibili comportamenti opportunistici da parte delle imprese in sede di comunicazione dei dati di investimento pre-consuntivi, l'Autorità intende prevedere penali automatiche da applicare in caso di dati consuntivi inferiori ai dati di pre-consuntivo, fissando una soglia di tolleranza che si reputa ragionevole fissare al 5%.
- 35.13 In alternativa a tale approccio, si potrebbe ipotizzare di rinviare la determinazione delle tariffe definitive all'anno $t+1$, in tempo utile per la determinazione degli importi di perequazione a saldo.

Gestione delle richieste di rettifica

- 35.14 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha illustrato gli orientamenti in tema di gestione delle rettifiche, consistenti nell'adozione di un approccio asimmetrico nel riconoscimento della decorrenza retroattiva delle rettifiche di dati economici. In particolare, mentre le rettifiche di dati di investimento che producono riduzioni delle tariffe di riferimento vengono accettate con decorrenza retroattiva, le rettifiche di dati di investimento che comportano un aumento delle tariffe di riferimento sono invece considerate con efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene richiesta la rettifica.
- 35.15 Nel corso della consultazione un soggetto ha sostenuto che tale approccio risulterebbe penalizzante per gli operatori, proponendo l'adozione di un trattamento simmetrico delle richieste di rettifica che comportano una riduzione o un aumento delle tariffe di riferimento.
- 35.16 L'Autorità, in relazione all'esigenza di tutela dei clienti finali e alla necessità di limitare gli effetti di eventuali comportamenti strategici degli operatori, intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 257/2013. In particolare:
- le rettifiche relative a dati economici a vantaggio dei clienti finali sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario cui è riferibile l'errore;
 - le rettifiche relative a dati economici a vantaggio delle imprese distributrici sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - le rettifiche connesse a errori di inserimento delle imprese che hanno per oggetto dati fisici (punti di riconsegna, volumi distribuiti) sono accettate per l'anno tariffario cui è riferibile l'errore, in quanto i dati fisici incidono sulle determinazioni tariffarie limitatamente all'anno di dichiarazione dei dati.

Spunti per la consultazione

S36. Osservazioni sulle ipotesi relative a criteri determinazione d'ufficio, tempistiche di raccolta dati e rettifiche.

PARTE VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETI CANALIZZATE DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE

36 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria

- 36.1 Nel documento 257/2013 l’Autorità, sulla base degli approfondimenti condotti in merito all’efficacia della regolazione tariffaria relativa alla distribuzione di gas diversi in funzione dell’ambito di applicazione, ha espresso l’orientamento di far rientrare nell’ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo eventualmente un limite inferiore, in termini di punti di riconsegna serviti.
- 36.2 In parallelo, l’Autorità ha valutato la possibilità di introdurre specifiche forme di vigilanza sulle condizioni tariffarie e sul generale rispetto dei principi di regolazione fissati dall’Autorità, a tutela dei clienti finali.
- 36.3 Dalla consultazione non sono emerse particolari contrarietà rispetto a tale ipotesi. Un soggetto ha individuato in 300 punti di riconsegna serviti il limite minimo per l’assoggettamento alla regolazione tariffaria.
- 36.4 L’Autorità conferma il proprio orientamento iniziale e ritiene che la soglia minima individuata sia ragionevole.

37 Criteri di determinazione del costo riconosciuto

Costi operativi

- 37.1 Nel documento 341/2012 l’Autorità, in ragione dell’esistenza di peculiarità relative all’organizzazione del servizio e delle caratteristiche tecnico-gestionali, nonché delle difficoltà emerse nella gestione degli adempimenti regolatori previsti nel terzo periodo di regolazione, ha proposto di definire una regolazione specifica, fondata su logiche di costi *standard*.
- 37.2 Nel documento 56/2013 ha espresso l’orientamento di riconoscere un costo operativo specifico per il servizio di distribuzione di gas diversi tramite reti canalizzate, indifferenziato a livello di impresa. Nella proposta dell’Autorità tale costo *standard*, determinato sulla base dei rendiconti separati resi delle imprese distributrici relativi al 2011, sarebbe comunque stato definito sulla base di criteri di efficienza, anche mediante analisi comparate dei dati delle imprese che svolgono tale servizio.
- 37.3 Un soggetto, operante anche nel settore della distribuzione del gas naturale, non ritiene opportuna tale soluzione, considerata la marginalità del servizio. Un altro soggetto ha invece espresso parere favorevole all’identificazione del costo operativo specifico relativo alla distribuzione gas diversi, in quanto la dimensione delle imprese operanti in tale settore sarebbe decisamente inferiore rispetto a quella delle imprese distributrici del gas naturale.
- 37.4 L’Autorità ritiene opportuna una differenziazione del costo unitario riconosciuto alla luce delle peculiarità del servizio, svolto in aree rurali o montane, spesso non contigue, con poche possibilità di conseguire efficienze mediante aggregazioni delle aree servite. Pertanto l’Autorità conferma il proprio orientamento iniziale.

Costi di capitale

- 37.5 Nel quarto periodo di regolazione, l'Autorità, ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti per le imprese distributrici di gas diversi, intende applicare regole analoghe a quelle previste con riferimento alla distribuzione di gas naturale.
- 37.6 Un soggetto si è dichiarato contrario all'utilizzo di costi *standard* per la valutazione dei nuovi investimenti.
- 37.7 Su questo punto l'Autorità ritiene opportuno che siano previsti meccanismi regolatori che favoriscano percorsi di efficientamento nella realizzazione delle reti anche nel comparto dei gas diversi e intende pertanto confermare l'orientamento a non prevedere trattamenti specifici per il comparto gas diversi rispetto al segmento della distribuzione di gas naturale.

Ambiti tariffari gas diversi

- 37.8 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha proposto di modificare l'attuale impostazione relativa agli ambiti tariffari, formati dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributtrice, definendo gli ambiti tariffari rilevanti coincidenti con gli ambiti di concessione. Questa soluzione consentirebbe di limitare la produzione di sussidi tra le aree appartenenti al medesimo ambito tariffario, favorendo il controllo e la responsabilizzazione dell'impresa distributtrice rispetto al territorio servito.
- 37.9 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione si sono dichiarati contrari alla modifica dell'attuale sistema che ha consentito di raggiungere un certo equilibrio ed evita squilibri tra comuni confinanti.
- 37.10 L'Autorità, considerato quanto emerso dalla consultazione, ritiene opportuno non modificare l'impostazione adottata per il terzo periodo di regolazione, anche in relazione a esigenze di semplicità tariffaria e semplificazione amministrativa.

Disposizioni per le località in avviamento

- 37.11 Nel documento 257/2013, in una logica di semplificazione dei meccanismi di regolazione per le distribuzioni di gas diversi dal naturale, l'Autorità ha proposto di ristabilire, durante il periodo di avviamento, il principio della libertà tariffaria, già presente nell'ordinamento tariffario antecedente il terzo periodo regolatorio.
- 37.12 Un soggetto si è dichiarato contrario a tale ipotesi, ritenendo che l'applicazione di tariffe per operatori potrebbe risolvere i problemi che indurrebbero alla reintroduzione della libertà tariffaria. Un altro soggetto si è invece dichiarato favorevole e ha richiesto il prolungamento del periodo di avviamento.
- 37.13 Visti gli esiti della consultazione, l'Autorità ritiene che non siano emersi elementi che possano modificare l'orientamento iniziale che viene, anche in una logica di semplificazione, pertanto confermato.

Spunti per la consultazione

- S37. Osservazioni sulle ipotesi relative alla regolazione della distribuzione di gas diversi dal naturale.

PARTE VIII – ALTRE DISPOSIZIONI

38 Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare

- 38.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso il principio che un eventuale incentivo all'uscita anticipata dai contratti di concessione dovrebbe essere commisurato al beneficio che tale uscita può portare al sistema.
- 38.2 Su queste basi, l'Autorità ha proposto che il gestore entrante interessato possa presentare istanza all'Autorità per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*. Tale istanza deve essere corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata.
- 38.3 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha evidenziato che, pur essendo condivisibile lasciare l'iniziativa ai gestori entranti, nei fatti la decisione dovrà essere lasciata ai concessionari uscenti. In molti casi, inoltre, dovrà comunque esserci un'approvazione formale dell'Ente concedente, dal momento che molti contratti contengono clausole di gradimento a favore dei Comuni.
- 38.4 Alcuni soggetti hanno ritenuto la soluzione proposta, basata su analisi caso per caso, di difficile implementazione, ritenendo preferibile predefinire gli eventuali meccanismi di incentivo. Inoltre, pur essendo favorevole alla definizione di un tetto massimo al riconoscimento, tali soggetti non hanno ritenuto condivisibile limitarlo ai casi di completa eliminazione delle *enclave* presenti nell'ambito.
- 38.5 In alternativa alla soluzione illustrata dall'Autorità, è stato proposto di introdurre incentivi analoghi a quelli in essere nel settore elettrico in caso di operazioni di aggregazione che determinano la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più imprese di distribuzione (art. 36 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11), in relazione alle quali viene riconosciuto un incentivo economico sia all'impresa che cessa l'attività di distribuzione sia a quella in favore della quale l'attività viene ceduta. Nel caso in esame potrebbero essere introdotti incentivi per le operazioni di uscita anticipata dalle concessioni in *enclave* che determinano la completa cessazione dell'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione "residue" all'interno dell'ambito.
- 38.6 L'Autorità ritiene opportuno confermare la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*.

Spunti per la consultazione

S38. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle *enclave*.

39 Disposizioni in materia di installazione di misuratori elettronici

- 39.1 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire un'ipotesi di piano definitivo di *roll out* per il *mass market* che tenga conto delle tempistiche previste per l'effettuazione delle gare e che, in coerenza con le attese sui tempi di svolgimento delle medesime, possa condurre all'avvio nel corso del 2014 di prime installazione sistematiche dei nuovi misuratori.
- 39.2 Nel medesimo documento per la consultazione l'Autorità ha individuato la possibilità di prevedere forme di sostegno all'avvio delle prime installazioni sistematiche di misuratori elettronici, anche tramite forme di flessibilità in relazione all'applicazione del riconoscimento dell'investimento a costi *standard*.
- 39.3 Dalla consultazione sono emerse perplessità sulle tempistiche per il *roll out*. Un soggetto ritiene che l'obiettivo di sostituzione di circa 15 milioni di misuratori entro il 2018 implicherebbe uno sforzo non sostenibile sia da parte dei produttori dei misuratori elettronici, sia da parte delle imprese di distribuzione. Tale sforzo poi, secondo tale soggetto, si ripeterebbe con ciclicità quindicennale.
- 39.4 Un altro soggetto ha sottolineato le criticità connesse con i prossimi cambi di gestione connessi con la riforma delle modalità di affidamento del servizio. Tale soggetto ha ipotizzato due distinte soluzioni. Nella prima si ipotizza la partenza e lo sviluppo del piano di sostituzione a livello di singolo ambito di gara, demandando al mercato la possibilità di accelerare un programma base, sempre a partire dalla data di nuovo affidamento del servizio. Una seconda soluzione prevede un *roll out* vincolante con obiettivi definiti per località.
- 39.5 In relazione a quanto emerso rispetto alle tempistiche di installazione dei misuratori, l'Autorità ritiene opportuno approfondire in specifici incontri con gli operatori le tematiche relative alla messa a punto del piano definitivo di *roll out* per il *mass market*, prima di formulare una nuova ipotesi di regolazione.
- 39.6 Resta inteso che la disponibilità degli *standard* UNI/TS 11291 relativi all'intercambiabilità degli *smart meter* già dal prossimo autunno costituisce presupposto per la definizione di *step* intermedi di messa in servizio degli *smart meter* del *mass market* già dal 2014. Negli incontri prospettati al punto precedente potrà essere identificato il percorso ottimale di messa in servizio.
- 39.7 In relazione al sostegno all'avvio di attività di installazione l'Autorità è orientata a prevedere che il riconoscimento dei costi per i misuratori installati sia effettuato sulla base del costo effettivo sostenuto, fino a un massimo del 150% del costo *standard* previsto, sino al 2015, in analogia con quanto indicato nel documento per la consultazione 15 novembre 2012, 478/2012/R/GAS, in relazione ai progetti pilota multiservizio.
- 39.8 Infine la direttiva europea 2012/27/EU del 25 ottobre 2012 ha stabilito che la funzione di messa a disposizione del cliente finale dei dati consumo (articoli 9 e 10):
- non è opzionale;
 - non deve essere effettuata in tempo reale;
 - può essere effettuata sia tramite internet sia tramite interfaccia dello *smart meter*.
- 39.9 L'Autorità intende recepire tali disposizioni, aggiornando in particolare l'articolo 8 delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

Spunti per la consultazione

S39. Osservazioni sulle ipotesi relative al *roll out* dei misuratori elettronici.

40 Regime individuale

- 40.1 Come evidenziato nel documento 341/2012, l'Autorità ritiene che la prospettiva di evoluzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese distributrici operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento dovrebbe consentire l'assorbimento del regime individuale. Tale posizione trova giustificazione anche nel fatto che il mantenimento del regime individuale nel periodo di transizione potrebbe andare a beneficio di soggetti che gestiscono *enclave*.
- 40.2 Nel documento 257/2013 l'Autorità ha confermato la volontà di abolire il regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione, non ritenendo compatibile il suo mantenimento con il nuovo assetto del settore.
- 40.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno manifestato contrarietà a tale ipotesi che l'Autorità intende pertanto confermare.

Spunti per la consultazione

S40. Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale.